

Settore Pianificazione Territoriale e Trasporti

Servizio urbanistica e attuazione PTCP

RELAZIONE ISTRUTTORIA

OGGETTO:

PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC)
dei Comuni dell'Associazione TERRE D'aCQUA

adottato dal Comune di **Anzola Emilia**
con Delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 16/04/2009
adottato dal Comune di **Calderara di Reno**
con Delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 16/04/2009
adottato dal Comune di **Crevalcore**
con Delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 16/04/2009
adottato dal Comune di **Sala Bolognese**
con Delibera del Consiglio Comunale n. 36 del 16/04/2009
adottato dal Comune di **Sant'Agata Bolognese**
con Delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 16/04/2009
adottato dal Comune di **San Giovanni in Persiceto**
con Delibera del Consiglio Comunale n. 51 del 16/04/2009

PROCEDIMENTO:

Formulazione RISERVE
ai sensi dell'art. 32 comma 7 della L.R. 20/2000

Espressione Parere motivato
ai sensi del D.Lgs. 4/2008, sostitutivo per la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006, nell'ambito della procedura di
Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

Bologna, 18 novembre 2010

Allegato n°1 alla Delibera di Giunta Provinciale del 23 novembre 2010

Prot. n°186005/2010 del 18.11.2010 - Classifica 8.2.2.6/8/2007

PREMESSA

1. VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA

Riserve in merito alla conformità ai contenuti della pianificazione sovraordinata

- 1.1 Dimensionamento delle previsioni insediative
- 1.2 La perequazione urbanistica e i diritti edificatori
- 1.3 L'edilizia residenziale sociale
- 1.4 Le modalità di attuazione del PSC
- 1.5 Il sistema delle dotazioni territoriali
- 1.6 La classificazione del territorio comunale
- 1.7 Il sistema insediativo storico
- 1.8 Gli ambiti del territorio urbanizzato
- 1.9 Gli ambiti del territorio urbanizzabile
- 1.10 Gli ambiti specializzati per attività produttive
- 1.10 bis Stabilimenti a rischio di incidente rilevante
- 1.11 I poli funzionali
- 1.12 Le attività commerciali
- 1.13 Considerazioni puntuali sugli ambiti di nuovo insediamento
- 1.14 Il sistema della mobilità
- 1.15 Il territorio rurale
- 1.16 Rete ecologica e unità di paesaggio
- 1.17 Il recepimento del sistema delle tutele del PTCP
- 1.18 La variante al PTCP in recepimento del Piano di tutela delle acque
- 1.19 La pericolosità sismica
- 1.20 La ValSAT e la sostenibilità delle previsioni
- 1.21 La valutazione d'incidenza
- 1.22 La variante al PTCP

2. VALUTAZIONI IN MERITO ALLA CONFORMITA' ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE

3. VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

PREMESSA

Con la presente premessa si intende fornire una valutazione di carattere strategico sui documenti costitutivi dei PSC dei Comuni dell'Associazione Terre d'Acqua adottati, che dia atto della condivisione degli esiti del processo di Pianificazione, sia sul piano formale procedurale, che nel merito dei contenuti strategici.

Si richiama infatti come, nel corso della Conferenza di Pianificazione, si sia giunti ad una sostanziale convergenza di strategie tra il Documento Preliminare per il PSC associato di Terre d'Acqua e il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale.

Tale convergenza si è confermata anche in questa fase di perfezionamento degli strumenti urbanistici comunali, che per la prima volta nella nostra Provincia sono stati adottati contestualmente con un approccio fortemente "intercomunale", essendo gli elaborati riferiti alla totalità dei Comuni che costituiscono l'Associazione Terre d'Acqua. Si condivide e si apprezza tale impostazione metodologica, improntata ad una pianificazione d'area vasta, che è stata sviluppata tenendo conto delle determinazioni assunte in sede di Accordo di Pianificazione, dove risulta esplicitato l'insieme condiviso degli elementi che costituiscono parametro per le scelte pianificatorie, ai sensi dell'art. 14 della Legge urbanistica regionale.

Nel richiamare complessivamente i contenuti delle riserve, si anticipano in particolare alcuni aspetti che si ritengono di maggiore rilevanza urbanistica, al fine di evidenziarne il carattere preminente rispetto alle altre valutazioni puntuali.

Nel riscontrare una sostanziale coerenza tra il dimensionamento complessivo condiviso in fase preliminare e quello riportato nelle Norme di PSC, si ritiene opportuno indicare l'obiettivo di riferimento per la componente della riqualificazione e articolare il dimensionamento delle previsioni insediative per ciascun centro abitato, confermando gli obiettivi assunti e condivisi in sede di Accordo di Pianificazione per l'Edilizia Residenziale Sociale, pari al 10% di tutti gli alloggi prodotti in modo duraturo all'affitto a canone convenzionato o sociale.

Richiamando l'importante lavoro di analisi dei tessuti urbani contenuto del Quadro conoscitivo, all'interno del quale sono evidenziate le identità dei contesti, le polarità, le criticità e le potenzialità di trasformazione, si ritiene importante, come condiviso in sede di Conferenza e di Accordo di pianificazione, che all'interno del PSC siano approfondite le politiche del consolidato per le parti di tessuto esistente, anche attraverso l'individuazione di ambiti di riqualificazione urbana.

Per quanto riguarda gli ambiti produttivi sovracomunali, si chiede di recepire i contenuti pianificatori dell'Accordo Territoriale sottoscritto, con particolare riferimento alla perequazione territoriale, alla qualificazione di APEA, alla sottoscrizione di accordi ex art. 18 della L.R. 20/2000 in caso di trasferimenti/ampliamenti. Anche per i poli funzionali presenti sul territorio dell'associazione si ritiene importante richiamare i contenuti degli Accordi territoriali sottoscritti, con particolare riferimento all'ambito del Postrino e al Polo funzionale Aeroporto.

Si suggerisce inoltre di aggiornare il quadro di riferimento infrastrutturale delineato dal PSC rispetto al PMP approvato, adeguando gli elaborati alla classifica funzionale del piano sovraordinato ed inserendo le proposte non coerenti con tale schema in una tavola ad hoc contenente le indicazioni strategiche di lungo periodo, da sottoporre ad opportune valutazioni e verifiche congiunte.

Per quanto riguarda il territorio rurale si chiede di richiamare le politiche di salvaguardia e valorizzazione rispondenti alla natura peculiare del territorio.

La Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 recante norme in materia ambientale, come corretto e integrato dal D.Lgs. 4/2008, introduce la necessità di operare una Valutazione Ambientale Strategica per i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nel caso specifico i PSC in corso. In particolare, ai sensi dell'articolo 15 del D. Lgs. 4 /2008, la Provincia esprime, contestualmente alle riserve, il proprio Parere Motivato sulla proposta di piano e sul Rapporto Ambientale/Valsat.

A questo proposito si esprime una valutazione positiva relativa ai contenuti del Rapporto Ambientale e alla sostenibilità ambientale delle previsioni dei PSC, richiamando però la necessità di integrare nel piano approvato alcune prescrizioni, analiticamente esplicitate all'interno delle riserve, relativamente al monitoraggio, agli indicatori e alla specificazione all'interno degli articoli normativi delle condizioni di sostenibilità da verificare preliminarmente all'inserimento nel POC.

Il Vicepresidente della Provincia
con delega alla Pianificazione Territoriale
(Giacomo Venturi)

1. VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA

Ai sensi del comma 7 dell'art. 32 della LR n. 20/00, la Giunta Provinciale può sollevare riserve in merito alla conformità del PSC al PTCP e agli altri strumenti della pianificazione provinciale e regionale, limitatamente alle materie di pertinenza dei piani stessi, nonché alle determinazioni assunte in sede di Accordo di Pianificazione.

Occorre precisare che la metodologia utilizzata per la costruzione del PSC, e di conseguenza i contenuti e gli elaborati prodotti e oggetto delle presenti riserve, si basano su un approccio di tipo "intercomunale" e sono pertanto per lo più riferiti alla totalità dei Comuni che costituiscono l'Associazione Terre d'Acqua. Si condivide e si apprezza tale impostazione metodologica, improntata ad una pianificazione d'area, tuttavia, poiché il PSC si configura normativamente come uno strumento urbanistico comunale, si è ritenuto opportuno riportare all'interno della presente relazione istruttoria le riserve relative alle tematiche principali che costituiscono il PSC, valide per ogni Comune, e quelle afferenti esclusivamente a ciascun Comune dell'Associazione.

Resta inteso che la singola Amministrazione comunale è chiamata ad approvare gli elaborati riguardanti il territorio di propria competenza.

1. RISERVE IN MERITO ALLA CONFORMITÀ AI CONTENUTI DELLA PIANIFICAZIONE PROVINCIALE

Le seguenti riserve fanno riferimento alla verifica del recepimento di quanto condiviso nell'Accordo di Pianificazione e negli Accordi Territoriali per gli ambiti produttivi sovracomunali presenti nel territorio comunale sottoscritti dai Comuni dell'Associazione e la Provincia di Bologna, nonché dei contenuti cartografici e normativi riferiti alle prescrizioni provenienti dagli strumenti di pianificazione sovraordinata, con particolare riferimento ai contenuti del PTCP comprensivo delle recenti varianti tematiche (PMP, POIC, ecc), il quale articola le linee di azione della programmazione sul territorio della Provincia di Bologna e recepisce, aggiorna e integra gli strumenti di programmazione e pianificazione sovraordinata, ponendosi quale strumento di indirizzo e coordinamento per la pianificazione urbanistica comunale.

1.1 Il dimensionamento delle previsioni insediative residenziali

Si riscontra una sostanziale coerenza tra il dimensionamento complessivo condiviso in fase preliminare e quello riportato nelle Norme di PSC all'art 2. Le quote relative al riuso di fabbricati ex rurali e ad interventi nel tessuto urbano consolidato sono rimaste invariate, mentre è stato correttamente aggiornato il numero di alloggi oggetto di piani urbanistici già convenzionati, da attuare con il RUE, a scapito delle potenzialità da spendere in ambiti di nuovo insediamento e di riqualificazione, che risultano pertanto pari ad un totale di **7.710** alloggi. A tal proposito si ritiene opportuno specificare all'interno dell'articolo 2 del PSC che tali quote sono comprensive dell'edificazione destinata a funzioni complementari alla residenza (commercio di vicinato, uffici, pubblici esercizi, artigianato dei servizi, ecc.), come indicato all'interno del Documento preliminare oggetto dell'Accordo di pianificazione. Il PSC quantifica l'insieme delle previsioni insediative da realizzare attraverso interventi attuabili con il POC, includendo in esse la quota di alloggi relativa agli ambiti di nuovo insediamento e quella derivante da interventi di riqualificazione urbana.

Sarebbe viceversa opportuno distinguere e analizzare separatamente tali quote, dal momento che l'articolo 2 del PSC riporta solamente il dato complessivo degli interventi programmabili con il POC relativo all'Associazione Terre d'acqua, specificando nella Relazione che circa 850 alloggi saranno attuati negli ambiti di riqualificazione urbana,

mentre i restanti 6860 alloggi negli ambiti di possibile trasformazione urbana per usi residenziali e/o di servizio. Si chiede a tal proposito di assumere il dato di riferimento all'interno dell'articolo 2 del PSC, ossia il numero di alloggi derivanti da nuovi insediamenti e quello da interventi di riqualificazione, a livello di Associazione e relativamente a ciascun Comune.

Si ricorda a tal proposito che il dimensionamento relativo al Comune di Sant'Agata riportato all'interno del Documento preliminare oggetto dell'Accordo di pianificazione (tabella 5) riportava un dimensionamento condiviso pari a 520 alloggi (494 nel PSC adottato), con la notazione che tale quantità massima di alloggi era da intendersi pari a non più di 386 alloggi in nuove aree da urbanizzare, ed i rimanenti da utilizzare per interventi di riqualificazione o sostituzione, al fine di garantire la coerenza con le disposizioni del PTCP. Si chiede pertanto di richiamare tale specificazione all'interno dello stesso articolo 2 del PSC.

Al fine di assicurare la coerenza con i criteri per la localizzazione degli ambiti di nuovo insediamento fissati dal PTCP e il rispetto di quanto stabilito dall'art. 10.6 relativamente al territorio di pianura, così come condiviso in Conferenza di pianificazione, si ritiene necessario articolare il dimensionamento delle previsioni insediative per ciascun centro abitato, in termini percentuali e/o in termini di alloggi, integrando l'apparato normativo (articolo 2 delle norme) e specificando e correggendo i contenuti e le tabelle allegate alla Relazione di PSC.

Richiamando i contenuti del Documento preliminare oggetto dell'Accordo di pianificazione, infatti, si ricorda che l'articolazione nei diversi centri abitati delle ipotesi di dimensionamento riportati all'interno del capitolo 4.2.1 del Documento Preliminare, ed in particolare nella tabella 3, è stato valutato coerente alle indicazioni del PTCP ed alle disposizioni specifiche per il territorio della pianura, relativamente alla selezione dei centri urbani in cui ammettere ulteriori sviluppi residenziali, sulla base della dotazione di una determinata gamma servizi e della presenza delle fermate dell'SFM. In particolare, per alcuni centri urbani la proposta di dimensionamenti diversi rispetto a quelli previsti dal PTCP è apparsa condivisibile, nella flessibilità ammessa dallo stesso Piano Provinciale nel caso di PSC in forma associata, sulla base di argomentazioni che hanno tenuto conto della dislocazione dei servizi e delle condizioni di accessibilità nell'insieme di tutti i centri abitati (art. 10.6, comma 4). Tra questi, Sala Bolognese è stata proposta dal Documento Preliminare fra i centri con possibilità di sviluppo del 50% pur non avendo la scuola elementare, in quanto questa è presente nella vicina Padulle, e Osteria Nuova è stata proposta dal Documento Preliminare fra i centri con possibilità di sviluppo del 70% del trend edilizio decennale avendo la fermata SFM, ma una gamma soltanto parziale di servizi.

Si chiede pertanto di articolare il dimensionamento per centri abitati coerentemente con le indicazioni richiamate nella Tabella 3 del DP (colonna relativa al numero massimo di alloggi in ambiti per nuovi insediamenti), con specifico riferimento ai centri di Longara, Sala, Padulle, Osteria Nuova, San Matteo della Decima, Budrie. Per quanto riguarda il centro di Lavino, si chiede di definire il dimensionamento nell'ottica condivisa nell'Accordo di pianificazione di contenere le previsioni insediative, in quanto l'abitato non è pienamente corrispondente ai requisiti del PTCP in termini di servizi alla persona e di accessibilità ferroviaria.

Sulla base delle analisi e delle valutazioni compiute e condivise con l'Associazione si riporta di seguito una tabella recante la proposta di articolazione del dimensionamento, da assumere come riferimento in sede di approvazione del PSC.

DIMENSIONAMENTO PER CENTRI ABITATI

ANZOLA	Anzola	fino al max 1.096 alloggi
	Lavino	max fino a 200 alloggi
	complessivamente	fino a 1.096 alloggi
CALDERARA	Calderara	fino al max 500 alloggi
	Longara	max fino a 21 alloggi
	complessivamente	fino a 500 alloggi
CREVALCORE	Crevalcore	fino al max 862 alloggi
	Caselle, Palata Pepoli, Bevilacqua	max fino a 130 alloggi
	complessivamente	fino a 862 alloggi
SALA BOLOGNESE	Padulle	max fino a 209 alloggi
	Sala Bolognese	max fino a 142 alloggi
	Osteria Nuova	max fino a 215 alloggi
	complessivamente	fino a 566 alloggi
SAN GIOVANNI IN P.	San Giovanni in Persiceto	fino al max 4.192 alloggi
	San Matteo della Decima	max fino a 200 alloggi
	Budrie	max fino a 39 alloggi
	complessivamente	fino a 4.192 alloggi
SANT'AGATA B.	Sant'Agata Bolognese	max fino a 494 alloggi

Sulla base delle considerazioni sopra riportate in merito al **dimensionamento del sistema insediativo** del PTCP si formula la seguente

RISERVA N. 1

Si chiede di esplicitare all'interno dell'articolo 2 del PSC che il dimensionamento è comprensivo dell'edificazione destinata a funzioni complementari alla residenza, oltre che di assumere a riferimento il numero di alloggi derivanti da nuovi insediamenti e quello da interventi di riqualificazione per Associazione e per Comune.

Si chiede inoltre di indicare nell'articolo 2 delle norme il dimensionamento di riferimento per ciascun centro abitato coerentemente con le indicazioni condivise in conferenza di pianificazione e tenendo conto delle ripartizioni poste nella tabella sopra riportata.

1.2 La perequazione urbanistica e i diritti edificatori

Condividendo la scelta di aver definito indici perequativi comuni, come peraltro era stato concordato in sede di Conferenza e di Accordo di Pianificazione, e di aver chiarito nella Relazione di piano gli obiettivi di interesse pubblico perseguibili attraverso l'applicazione della perequazione urbanistica, si chiede di specificare anche nella norma del PSC le finalità della perequazione urbanistica, nonché di chiarire gli indici perequativi minimi di riferimento e le modalità per la definizione dei diritti edificatori all'interno del POC.

Il PSC assegna i range di edificabilità in base alla tipologia di ambito individuata dal piano, ossia di trasformazione per usi residenziali, di riqualificazione, di trasformazione per usi produttivi e commerciali, affermando in relazione che l'individuazione dell'indice di edificabilità territoriale di ogni comparto perequato è demandata al POC attraverso lo strumento dell'analisi dei costi e dei ricavi.

Si suggerisce pertanto di sviluppare maggiormente le indicazioni metodologiche relative al

modello perequativo proposto nel PSC, chiarendo in un apposito articolo normativo le modalità di definizione nel POC della capacità edificatoria nell'ambito del range di indice territoriale fissato dal PSC, integrando di conseguenza anche la Relazione di piano.

Si chiede in particolare di chiarire che il POC assegnerà l'indice territoriale di riferimento per ciascun comparto, all'interno dell'indice massimo definito dal PSC, come somma di diverse componenti: un indice perequativo minimo da definire; una quota di SU derivante dal trasferimento di potenzialità edificatoria attribuita per cessione/realizzazione di dotazioni ecologiche e territoriali; una quota di SU derivante dal trasferimento di diritti edificatori da altri ambiti frutto di Accordi art. 18; una quota di SU comunale da destinare ad ERS.

A tal proposito si ritiene che, al fine di garantire nell'attuazione degli ambiti la quota di edificabilità da destinare a ERS o da attribuire in cambio di cessione/realizzazione di dotazioni ecologiche e territoriali, sarebbe opportuno fissare un indice perequativo minimo (anche in forma di intervallo) cui fare riferimento nel POC, al quale aggiungere le quote citate, nel rispetto del dimensionamento massimo fissato dal PSC.

Si condivide inoltre la scelta di assegnare diritti edificatori anche alle aree con vincoli di inedificabilità derivanti da leggi o piani sovraordinati se fanno parte dei comparti di trasformazione urbana, con l'obiettivo di trasferirli nelle aree non gravate da vincoli. Si ritiene però indispensabile fissare per questa categoria un range di edificabilità in linea con le determinazioni assunte in sede di Comitato interistituzionale per l'elaborazione dei PSC in forma associata, cioè molto più contenuto rispetto a quello delle aree non gravate da vincoli (ad esempio pari all'indice edificatorio indicato all'articolo 64 per le dotazioni ecologiche), proporzionato al minor ruolo che essi possono giocare nell'intervento di trasformazione.

Sulla base delle considerazioni sopra riportate in merito al tema della **perequazione urbanistica e dei diritti edificatori** si formula la seguente

RISERVA N. 2

Si chiede di integrare l'elaborato normativo del PSC, eventualmente inserendo uno specifico articolo sulla perequazione urbanistica, chiarendo le modalità di definizione nel POC della capacità edificatoria, anche fissando un indice perequativo minimo cui fare riferimento, al quale aggiungere le quote citate nel PSC, nel rispetto del dimensionamento massimo prefissato. Si chiede inoltre di riconoscere alle aree con vincoli di inedificabilità che fanno parte dei comparti di trasformazione urbana un indice perequativo molto più contenuto rispetto a quello delle aree non gravate da vincoli.

1.3 L'edilizia residenziale sociale

In sede di Conferenza di Pianificazione era stato fissato l'obiettivo di destinare all'edilizia sociale almeno il 20% della produzione di nuove abitazioni previste nell'ambito dei Comuni dell'Associazione, concentrate prevalentemente nel Comune di San Giovanni in Persiceto, e di prevedere una quota più limitata, tra il 5% e il 10% di tutti gli alloggi prodotti in modo duraturo all'affitto a canone convenzionato. Tale scelta, che risulta peraltro più contenuta rispetto a quanto richiesto oggi dalle innovazioni normative introdotte dalla LR 6/09 che stabilisce per i Comuni l'obbligo di destinare una quota pari al 20% del dimensionamento complessivo delle nuove previsioni insediative residenziali previste dal piano ad alloggi di edilizia residenziale sociale prioritariamente per la realizzazione di alloggi in locazione permanente, non ha trovato piena conferma nel PSC adottato.

L'art. 2 comma 10 del PSC, infatti, definisce la quota di alloggi da destinare ad ERS nel 20% del dimensionamento programmato nei nuovi insediamenti e negli ambiti di riqualificazione, ma riduce in maniera sensibile l'obiettivo relativo alla quota da riservare

agli alloggi all'affitto duraturo a canone convenzionato o sociale fissato in sede preliminare, costituita non dal 5-10% di tutti i nuovi alloggi prodotti, ma solamente dal 2,5% circa.

Si ribadisce la necessità, peraltro già condivisa in sede di Accordo di pianificazione, di perseguire in modo più concreto e significativo gli obiettivi già assunti e condivisi dal Comitato Interistituzionale per l'elaborazione dei PSC, in merito alla volontà di dedicare una quota rilevante delle previsioni insediative all'attuazione di politiche per l'edilizia sociale all'affitto sociale o convenzionato, destinando almeno il 10% del dimensionamento dell'intera Associazione, richiamato al comma 4 dell'articolo 2 del PSC, alla realizzazione di alloggi in locazione permanente (o di durata almeno trentennale), di proprietà pubblica o privata, a canone concordato, calmierato o sociale, con procedure di accesso regolate attraverso bandi ad evidenza pubblica, modificando di conseguenza i commi 10, 11 e 12 dell'articolo 2 del PSC.

Sulla base delle considerazioni sopra riportate in merito al tema dell'**edilizia residenziale sociale** si formula la seguente

RISERVA N. 3

Si chiede di confermare gli obiettivi assunti e condivisi in sede di Accordo di Pianificazione prevedendo una quota pari ad almeno il 10% di tutti gli alloggi prodotti in modo duraturo all'affitto a canone convenzionato o sociale.

1.4 Le modalità di attuazione del PSC

L'art.13 del PSC chiarisce le modalità di attuazione del piano strutturale, specificando che il POC ha il compito di programmare, secondo un progetto unitario, la contestuale realizzazione degli interventi di trasformazione e delle connesse dotazioni territoriali, dettando per entrambi la disciplina urbanistica di dettaglio ovvero prevedendo la necessità della pianificazione attuativa. Anche alla luce delle determinazioni assunte in sede di Conferenza e Accordo di pianificazione, condivise dai Comuni dell'Associazione e dalla Provincia, si sottolinea la necessità di individuare modalità concorsuali per la scelta ed il successivo inserimento delle previsioni insediative all'interno dei POC, attraverso la stipula di Accordi articolo 18 con i privati, definendo alcuni criteri di riferimento, tra cui: priorità alla riqualificazione urbana, valutazione della domanda insediativa, priorità all'edificazione nei centri capoluoghi serviti da SFM...

Si suggerisce inoltre di declinare i contenuti essenziali del POC, poiché esso sarà redatto e adottato ai sensi della l.r. 6/09 e quindi sulla base delle modifiche normative apportate all'art. 30 della legge 20, tenendo conto pertanto che, oltre alla delimitazione, all'assetto urbanistico, delle destinazioni, agli indici edilizi, alle modalità di attuazione degli interventi e alla localizzazione delle opere e dei servizi pubblici, il piano operativo dovrà contenere anche un apposito elaborato denominato Documento programmatico per la qualità urbana, l'individuazione e la disciplina degli interventi di edilizia residenziale sociale, una relazione sulle condizioni di fattibilità economico-finanziaria dei principali interventi disciplinati nonché un'agenda sull'attuazione del piano che indichi tempi, risorse, soggetti pubblici e privati coinvolti.

A tal proposito si suggerisce l'opportunità di rafforzare all'interno del testo normativo la necessità di operare nel POC attraverso un progetto unitario, prevedendo che i nuovi insediamenti rappresentino espansioni organiche e compatte dei tessuti urbani adiacenti, senza soluzioni di continuità, che tendano ad integrare nella maggiore misura possibile le rispettive reti dei servizi e di accessibilità con quelle dei tessuti esistenti, evitando fenomeni di frammentazione insediativa nello sviluppo urbano e favorendo la formazione

di dotazioni territoriali di adeguata consistenza unitaria.

Sulla base delle considerazioni sopra riportate in merito alle **modalità di attuazione del PSC** si formula la seguente

RISERVA N. 4

Si chiede di definire alcuni criteri di riferimento per la formazione dei POC, tra cui la priorità alla riqualificazione urbana e all'edificazione nei centri capoluoghi serviti da SFM. Si chiede inoltre di integrare l'articolo richiamando i contenuti essenziali del POC sulla base delle modifiche normative apportate all'art. 30 della legge 20, e di richiamare la necessità di operare nel POC attraverso un progetto unitario, prevedendo che i nuovi insediamenti rappresentino espansioni organiche e compatte dei tessuti urbani adiacenti, senza soluzioni di continuità.

1.5 Il sistema delle dotazioni territoriali

Per quanto riguarda l'aspetto quantitativo, le dotazioni di attrezzature e spazi collettivi nei comuni dell'Associazione si presentano, in generale, largamente superiori rispetto alla dotazione obiettivo di 30 mq per abitante. Ciononostante dall'analisi operata emergono carenze di aree per l'istruzione dell'obbligo e di parcheggi in alcuni comuni, quali ad esempio Anzola, San Giovanni, Sant'Agata e Crevalcore, le quali incrementano in considerazione delle proiezioni al 2021.

A fronte dei deficit e delle problematiche individuate all'interno del Quadro Conoscitivo e in parte richiamate all'interno della Relazione, come condiviso in Conferenza, è necessario esplicitare gli obiettivi e le strategie del PSC volte a risolvere tali problematiche, che dovranno poi trovare risposta nella fase attuativa del piano, attraverso la pianificazione delle opere pubbliche all'interno del POC. A tale scopo il PSC, in coerenza con i contenuti dell'art. 10.5 del PTCP, deve contenere la valutazione quantitativa, qualitativa e la distribuzione nel territorio delle dotazioni in essere e in corso di attuazione, la stima della popolazione, la stima delle dotazioni che potranno essere realizzate direttamente dai soggetti attuatori nel corso dell'attuazione delle previsioni del PSC, la definizione di massima degli obiettivi intermedi da realizzare con i POC.

Si suggerisce di riportare all'interno della norma di PSC i contenuti dell'art. 10.5 comma 5 del PTCP, esplicitando che nel computo delle aree per attrezzature e spazi collettivi riferiti agli insediamenti residenziali, non si tiene conto delle aiuole stradali e delle aree verdi con funzione di arredo, dei parcheggi di urbanizzazione primaria, ecc.

Sulla base delle considerazioni sopra riportate in merito al **sistema delle dotazioni territoriali** si formula la seguente

RISERVA N. 5

Si chiede di esplicitare gli obiettivi e le strategie del PSC volte a risolvere le criticità evidenziate nel Quadro conoscitivo relativamente alla dotazione di attrezzature e spazi collettivi, e di richiamare all'interno della norma di PSC i contenuti dell'art. 10.5 comma 5 del PTCP relativo alle aree non computabili come standard.

1.6 La classificazione del territorio comunale

Il PSC classifica il territorio in urbanizzato, urbanizzabile e rurale in conformità all'art. 28 della LR n. 20/00, individuando in cartografia il perimetro dei centri abitati, comprendenti gli ambiti urbani storici, il tessuto residenziale e produttivo, consolidato e in corso di attuazione, nonché le attrezzature private di interesse generale.

Ricordando la definizione di “territorio urbanizzato” contenuta nel PTCP (art.1.5), si evidenzia la necessità di escludere da tale perimetro i nuclei e i modesti addensamenti edilizi in ambiente rurale, gli insediamenti produttivi isolati, le aree attrezzate per attività ricreative o sportive in ambiente extraurbano, le aree interessate da attività estrattive e gli allevamenti zootecnici.

La rappresentazione del territorio urbanizzato risulta per lo più coerente con la definizione citata e con quella del PRG previgente, si segnalano tuttavia alcune incongruenze, riguardanti in particolare l'esistenza di porzioni di territorio con caratteri prettamente rurali, escluse dal territorio urbanizzato anche dal PRG, che il PSC include all'interno del perimetro del territorio urbanizzato.

Sulla base delle considerazioni sopra riportate in merito alla **classificazione del territorio comunale** si formula la seguente

RISERVA N. 6

Si chiede di verificare e, se necessario, correggere la delimitazione del territorio urbanizzato.

1.7 Il sistema insediativo storico

Come condiviso all'interno della Conferenza e dell'Accordo di pianificazione, pur riconoscendo al Regolamento Urbanistico Edilizio il compito di definire la disciplina particolareggiata degli elementi compresi all'interno degli ambiti urbani storici, si sottolinea l'importanza di operare valutazioni di indirizzo anche in sede di PSC, ad esempio in riferimento alle determinazioni delle eventuali unità minime di intervento per i POC, oppure in termini di relazioni fra spazi edificati e non edificati, di allineamenti sia planimetrici che altimetrici, e di relazioni con le principali opzioni strutturali comunali...

In particolare si chiede di specificare all'interno dell'articolo 16 del PSC la disciplina normativa di riferimento da sviluppare in forma particolareggiata nel RUE, relativa agli interventi di recupero ammessi per gli edifici compresi all'interno del centro storico non individuati nelle tavole T1 e T2 del PSC ai sensi degli articoli 17 e 18 del PSC, nonché di definire gli interventi di recupero ammessi e la disciplina di riferimento relativa alle diverse tipologie di tessuti storici (AS_1,2 e 3), nel rispetto delle disposizioni dell'articolo A-7 e A-9 della LR 20/2000, con particolare riferimento a nuove costruzioni ed ampliamenti e circostanziando l'applicazione degli interventi di ripristino tipologico e di ristrutturazione edilizia ed urbanistica, anche in coerenza con l'articolo 8.3 del PTCP.

In merito alla disciplina fissata dal PSC per il recupero degli edifici e manufatti tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42/04, si chiede di specificare all'articolo 17 comma 2 del PSC che gli interventi ammessi saranno definiti nell'ambito della manutenzione ordinaria e straordinaria, del restauro scientifico e del restauro e risanamento conservativo, così come previsto dall'articolo A-9 della legge 20/2000, nonché di specificare le caratteristiche ed i requisiti distintivi specifici delle diverse tipologie di restauro e risanamento conservativo (RCA, RCB, RCC) richiamate all'articolo 18 del PSC, a riferimento della compiuta definizione oggetto del RUE.

La norma di PSC (art. 18 comma 2) fa riferimento a manufatti di interesse testimoniale da sottoporre a specifica disciplina di tutela, come maestà/tabernacoli, che dovrebbero essere identificati nella tavola 2 del PSC. La cartografia di piano non contiene però tali elementi: si chiede pertanto di rendere coerenti la norma e la tavola di PSC, inserendo gli oggetti di tutela in cartografia, se presenti, o in alternativa eliminando il riferimento normativo.

Si ricorda infine che la tavola 3 del PTCP individua alcuni rilevanti complessi architettonici storici non urbani, tra cui Bevilacqua, Palata Pepoli, la Tenuta Orsi Mangelli, ecc. che rappresentano significative opportunità per le quali sviluppare politiche attive di riuso per

funzioni di rango metropolitano coerenti con la qualità dei complessi stessi e la valorizzazione del loro ambito territoriale storicamente pertinente. (art. 8.5 c.4)

Il PTCP prevede che per i complessi architettonici storici non urbani che il PSC fissi una disciplina di tutela mirata sia alla conservazione dei singoli elementi di interesse architettonico e/o testimoniale sia alla salvaguardia e alla valorizzazione dell'organizzazione complessiva del territorio storicamente pertinente del complesso. Inoltre per i complessi di particolare rilevanza promuove, anche attraverso la definizione di Accordi ai sensi degli artt. 15 e 18 della L.R.n. 20/00, la formazione di specifici progetti di recupero e valorizzazione per funzioni qualificanti e che ne consentano occasioni di fruizione.

Sulla base delle considerazioni sopra riportate in merito al **sistema insediativo storico** si formula la seguente

RISERVA N. 7

Si chiede di valutare gli elementi di integrazione della disciplina del sistema storico con le modalità ed i contenuti sopra richiamati.

1.8 Gli ambiti del territorio urbanizzato

Relativamente all'analisi dei tessuti esistenti, si condivide che la disciplina specifica con la definizione di obiettivi e politiche/azioni per gli ambiti in esame debba essere contenuta nel RUE: il PSC demanda infatti al RUE il riconoscimento di 4 tipologia differenti di territorio consolidato, da individuare prevalentemente in relazione alla densità edilizia esistente le cui politiche si differenziano prevalentemente per l'indice edificatorio attribuito. Non si riconosce viceversa la presenza di ambiti che necessitano di riqualificazione diffusa o di politiche di miglioramento e di qualificazione del patrimonio edilizio esistente, come invece sarebbe auspicabile anche a seguito degli indirizzi contenuti nell'articolo 7 ter della LR 20/2000, così come modificata dalla recente LR 6/2009. Richiamando l'importante lavoro di analisi dei tessuti urbani contenuto del Quadro conoscitivo, all'interno del quale sono evidenziate le identità dei contesti, le polarità, le criticità e le potenzialità di trasformazione, si ritiene importante, come condiviso in sede di Conferenza e di Accordo di pianificazione, che all'interno del PSC siano approfondite le politiche del consolidato per le parti di tessuto esistente.

Richiamando quanto espresso nella riserva n. 1 in merito al tema della riqualificazione urbana, si rinnova l'opportunità di rafforzare nel PSC le politiche di qualificazione del tessuto insediativo esistente, anche attraverso l'individuazione di ambiti di riqualificazione urbana ovvero di ambiti urbani consolidati di qualificazione diffusa...

A titolo di esempio si cita l'opportunità di individuare nel PSC l'ambito del "Garibaldi 2 " di Calderara, attualmente parte degli ambiti a prevalente destinazione produttiva ad assetto urbanistico consolidato, in quanto interessato da un complesso Programma di riqualificazione urbana finanziato dalla regione Emilia Romagna, che prevede una serie di interventi di qualificazione e sostituzione degli edifici esistenti che possono trovare nel PSC una cornice di riferimento complessiva.

Per quanto riguarda l'individuazione del sub-ambito AC_3 che identifica all'interno del tessuto consolidato aree di trasformazione per usi residenziali, da attuare di norma tramite intervento edilizio diretto e, in casi particolari, tramite PUA, si suggerisce di individuare nella norma del PSC dei criteri o delle soglie di significatività degli interventi di trasformazione, valutando la possibilità che quelli più rilevanti possano essere attuati tramite POC e successivo PUA e non tramite intervento diretto come la norma di PSC prevede. Si chiede in sostanza di chiarire se si tratta di singoli lotti interclusi ovvero di aree più estese la cui trasformazione può influire in maniera più significativa sull'impianto urbano, nel qual caso si suggerisce di assoggettare gli interventi superiori ad una

determinata soglia a POC per poter integrare le trasformazioni all'interno di una politica di qualificazione dell'esistente più strutturata.

In relazione alla possibilità ammessa dal PSC di individuare nel RUE, tramite apposita simbologia e solo in sede di prima formulazione, alcuni casi soggetti a specifiche normative al fine di risolvere situazioni pregresse non altrimenti soddisfacibili, non essendo indicate e circostanziate nel PSC le casistiche di utilizzo di tale possibilità, si richiama la delicatezza dell'operazione e si sottolinea la necessità di rafforzare il concetto di non ripetibilità di tale approccio, che si giustifica esclusivamente in relazione alla fase transitoria legata al passaggio ai nuovi strumenti di pianificazione previsti dalla LR 20/2000.

Sulla base delle considerazioni sopra riportate in merito al **territorio urbanizzato** si formula la seguente

RISERVA N. 8

Si chiede di approfondire nel PSC le politiche per gli ambiti del territorio urbanizzato, anche attraverso l'individuazione di ambiti di riqualificazione urbana.

1.9 Gli ambiti del territorio urbanizzabile

Condividendo la scelta di prevedere ambiti di potenziale trasformazione in misura ragionevolmente superiore a quella strettamente necessaria al soddisfacimento del dimensionamento stimato al fine di favorire l'attivazione di procedure concorsuali, trattandosi di un approccio fortemente innovativo rispetto alla pratica pianificatoria tradizionale, si chiede di rafforzare all'interno dell'articolo 2 comma 7 del PSC il meccanismo di concorrenzialità delle direttrici, richiamando quanto evidenziato nella relazione di PSC, cioè che il numero di alloggi fissato dal PSC come dimensionamento complessivo rappresenta il limite massimo di insediabilità delle aree, con la conseguenza che non tutti gli ambiti potenzialmente urbanizzabili saranno interessati da trasformazioni, trattandosi di direttrici di sviluppo alternative oggetto di selezione nella formazione del POC.

Al fine di rendere esplicite le politiche e gli obiettivi che si intendono perseguire con il PSC attraverso le previsioni insediative del piano (potenziali ambiti di trasformazione e ambiti di riqualificazione urbana per usi residenziali), si suggerisce di integrare le schede di PSC relative agli ambiti evidenziando gli obiettivi di interesse pubblico che si vogliono conseguire attraverso la realizzazione degli interventi, le caratteristiche prestazionali degli interventi da realizzare nonché l'insieme dei condizionamenti di natura ambientale individuati dalla ValSAT.

Ricordando che le modifiche alla LR 20/2000 hanno inteso chiarire l'utilizzo dello strumento dell'accordo ex articolo 18, con il quale gli enti locali possono concludere accordi con i soggetti privati, nel rispetto dei principi di imparzialità amministrativa, di trasparenza, di parità di trattamento degli operatori, di pubblicità e di partecipazione al procedimento di tutti i soggetti interessati, per assumere previsioni di assetto del territorio di rilevante interesse per la comunità locale, si rileva che a tal fine l'accordo deve costituire parte integrante dello strumento di pianificazione cui accede ed deve essere soggetto alle medesime forme di pubblicità e di partecipazione. Per quanto riguarda il richiamo agli Accordi con privati ex articolo 18 sottoscritti precedentemente all'adozione del PSC, quindi, si chiede di richiamare all'interno della norma del PSC i contenuti di natura urbanistica definiti all'interno dell'articolo 18, che costituiranno riferimento le successive fasi di pianificazione.

Sulla base delle considerazioni sopra riportate in merito al **territorio urbanizzabile** si formula la seguente

RISERVA N. 9

Si chiede di specificare che la capacità edificatoria degli ambiti è maggiore rispetto al dimensionamento del PSC al fine di favorire modalità concorsuali nella predisposizione dei POC e di integrare le schede di PSC evidenziando gli obiettivi, le caratteristiche prestazionali e i condizionamenti ambientali individuati dalla ValSAT per gli ambiti individuati. Si chiede infine di richiamare i contenuti di carattere urbanistico degli accordi con i privati che sono indicati dal PSC come parte integrante dello strumento.

1.10 Gli ambiti specializzati per attività produttive

Relativamente al dimensionamento complessivo delle nuove previsioni per attività produttive, si rileva che nel PSC adottato è quantificata una ST per nuovi ampliamenti pari a 512.189 mq (cfr pag. 64 della Relazione), dato aggiornato rispetto a quanto condiviso nel Documento preliminare a fronte delle previsioni di PRG in corso di attuazione. Si rileva però che in sede di adozione sono state inserite alcune previsioni (in particolare a San Giovanni ed Anzola) che non sono state oggetto di verifica e condivisione nel corso della Conferenza di pianificazione. In coerenza con quanto condiviso nell'Accordo di pianificazione (art. 6), si chiede di escludere dal dimensionamento le aree non condivise in Conferenza, modificando i dati richiamati sia nella Relazione che all'articolo 2 comma 6 delle Norme del PSC. Per tali ambiti si richiamano le considerazioni puntuali di cui alla riserva n. 13.

Relativamente all'ambito sovracomunale consolidato "Bargellino", si chiede inoltre di chiarire che il dimensionamento totale massimo realizzabile è di 96.000 mq di St, quale risultato delle rilevazioni puntuali relativa alle necessità di ampliamento delle aziende esistenti.

Infine, in considerazione della particolare e strategica collocazione dell'ambito Bargellino, direttamente interessato dagli effetti attuativi del Piano di Sviluppo Aeroportuale assunto come riferimento dell'Accordo Territoriale per il Polo Funzionale dell'Aeroporto G. Marconi sottoscritto nel 2008, si sottolinea l'opportunità di poter prevedere per l'ambito in questione la definizione di un masterplan finalizzato a definirne uno schema di assetto per la sua riqualificazione sia urbana che ambientale.

In merito alla disciplina degli ambiti specializzati per attività produttive, si chiede di attenersi a quanto stabilito in sede di Conferenza e Accordo di pianificazione e differenziare ciascun ambito specializzato per attività produttive in base alla classificazione del PTCP (sovracomunali consolidati, sovracomunali di sviluppo, di rilievo comunale), non solo da un punto di vista normativo, ma anche cartografico, al fine di assicurare maggiore chiarezza e coerenza con il Ptcp.

A tal proposito si chiede di integrare le Norme di attuazione (art. 34 c. 19), precisando che gli ambiti produttivi sovracomunali di sviluppo (Tavernelle, Beni Comunali, Postrino e Sant'Agata qualora si concluda positivamente l'iter di variante al PTCP vigente di cui al punto 1.22 delle presenti riserve), dovranno perseguire la progressiva trasformazione in Aree produttive ecologicamente attrezzate (Apea), come concordato in sede di Accordo Territoriale, in coerenza con l'Atto di indirizzo regionale in materia (D.G.R. del 13 giugno 2007 n.118) e le linee guida e gli indirizzi provinciali. Tale impegno comporta da un lato la progressiva trasformazione/riqualificazione delle aree già esistenti, dall'altro una pianificazione e progettazione rispondente agli indirizzi regionali e provinciali dei nuovi interventi.

Relativamente agli ambiti sovracomunali consolidati (Lavino-Anzola; San Giovanni Sud-ovest – Ex zuccherificio; Bargellino) si chiede di integrare le Norme del PSC (art. 34 c.8)

esplicitando le condizioni e le regole principali condivise nell'Accordo Territoriale che riguardano tali ambiti, in applicazione del PTCP. In particolare si chiede di precisare che i nuovi ampliamenti dovranno essere finalizzati al trasferimento o all'ampliamento di aziende già insediate nell'ambito e nei comuni dell'Associazione non localizzabili negli ambiti di sviluppo. L'inserimento nel POC di tali trasferimenti/ampliamenti dovrà essere accompagnato da accordi ex art. 18 della L.R. 20/2000 o da atti unilaterali d'obbligo, con cui le aziende locali si impegnano e motivano gli ampliamenti richiesti, quantificandone le superfici produttive necessarie ed impegnandosi per almeno 10 anni alla non alienazione degli immobili realizzati.

Più in generale per tutti gli ambiti sovracomunali si chiede di richiamare l'impegno relativo alla perequazione territoriale, secondo il quale in tutti gli ambiti i residui dei PRG non convenzionati alla data di sottoscrizione dell'Accordo Territoriale, nonché le nuove previsioni, dovranno versare un onere aggiuntivo/contributo di sostenibilità nelle modalità condivise nell'Accordo.

Relativamente agli ambiti comunali si chiede di precisare, sulla base degli indirizzi espressi all'art. 9.2 del PTCP, che gli ampliamenti nelle aree residue del PRG vigente dovranno essere indirizzati all'insediamento di attività produttive già insediate in aree urbane del comune stesso che debbano trasferirsi. L'inserimento nel POC di tali trasferimenti/ampliamenti, di norma da prevedere negli ambiti di sviluppo in aree a prezzi convenzionati, dovrà essere accompagnato da accordi ex art. 18 della L.R. 20/2000 o da atti unilaterali d'obbligo, con cui le aziende locali si impegnano e motivano gli ampliamenti richiesti, quantificandone le superfici produttive necessarie ed impegnandosi per almeno 10 anni alla non alienazione degli immobili realizzati.

Per gli ambiti produttivi comunali, al fine di trasmettere più chiaramente le politiche del piano in coerenza con il PTCP, si ribadisce inoltre l'opportunità di operare una ulteriore verifica della classificazione di ambito produttivo degli insediamenti di piccole dimensioni collocati in contesti non strutturati e non dotati di opportuni servizi ed infrastrutture, oppure sparsi nel territorio rurale, poiché per essi dovrebbe essere prevista una specifica politica, volta esclusivamente all'eventuale trasferimento o riconoscimento dell'uso e della capacità edificatoria legittimamente in essere, da riconoscere ad esempio come "attività extra-agricole in territorio rurale".

Si segnala un errore relativo all'individuazione dell'area produttiva dei Beni Comunali in Comune di Crevalcore in quanto una parte dell'ambito individuato come "Ambito a prevalente destinazione produttiva in corso di attuazione" non è oggetto di un Piano Particolareggiato approvato e interessa una porzione di territorio particolarmente sensibile, caratterizzata dalla presenza delle vasche di laminazione dello Zuccherificio riconosciute dal sistema delle tutele del PSC come Zone umide, elementi della Rete Natura 2000 (SIC/ZPS) e Area di riequilibrio ecologico. Si chiede pertanto di correggere l'errore limitando il riconoscimento dell'ambito produttivo esclusivamente all'area produttiva già edificata e oggetto di Piano particolareggiato, ed escludendo di conseguenza le aree tutelate citate.

Il PSC riconosce la possibilità (art. 34.5 comma 4), per gli edifici residenziali presenti all'interno delle aree produttive, di insediare un numero massimo di 2/3 alloggi. Poiché, in coerenza con gli obiettivi del PTCP, in tali ambiti è necessario evitare il più possibile forme di commistione tra funzioni residenziali e produttive, si chiede di indirizzare il recupero degli edifici, in via prioritaria, verso l'insediamento di usi di servizio alle aziende, ai fini della qualificazione dell'ambito produttivo, escludendo la possibilità di aumentare il numero di alloggi rispetto all'esistente.

Sulla base delle considerazioni sopra riportate in merito agli **ambiti specializzati per attività produttive** si formula la seguente

RISERVA N. 10

Si chiede di adeguare il dimensionamento produttivo escludendo le aree non preventivamente condivise in sede di Conferenza di pianificazione (Anzola e San Giovanni) e chiarendo il dimensionamento del Bargellino. Si chiede inoltre che il PSC differenzi normativamente e cartograficamente ciascun ambito in base alla classificazione del PTCP (di rilievo sovracomunale - di rilievo comunale, consolidati - di sviluppo/trasformazione), chiarendo per ciascuna tipologia di ambito le politiche specifiche. Si chiede di recepire i contenuti pianificatori dell'Accordo Territoriale, con particolare riferimento alla perequazione territoriale, alla qualificazione di APEA, alla sottoscrizione di accordi ex art. 18 della L.R. 20/2000 in caso di trasferimenti/ampliamenti. Si chiede infine di operare una ulteriore verifica con particolare riferimento alla classificazione di ambito produttivo degli insediamenti di piccole dimensioni collocati in contesti rurali e di evitare il più possibile forme di commistione tra funzioni residenziali e produttive.

1.10 bis Stabilimenti a rischio di incidente rilevante

Sulla base dell'Allegato 5 alla Relazione del PTCP, "Individuazione delle aree di danno per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante rientranti nel campo di applicazione del DM LLPP del 9/05/01", aggiornato al 2009, si segnala che una porzione del territorio comunale di **Calderara**, all'interno dell'area produttiva sovracomunale di Tavernelle, risulta interessata dalla zona di danno e di attenzione dello stabilimento a rischio di incidente rilevante G.D. srl, che sorge a ridosso del confine comunale di Sala Bolognese. L'art. A-3 bis della L.R. n. 20/00, in recepimento della L.R. n. 26/03 e della normativa nazionale in materia, stabilisce l'obbligo di regolamentare gli usi e le trasformazioni ammissibili all'interno delle aree di danno non solo per il Comune sul cui territorio è presente uno stabilimento RIR, ma anche per i Comuni il cui territorio risulta interessato dall'area di danno di uno stabilimento RIR ubicato in altro Comune, come nel caso in questione. Si chiede pertanto di provvedere ad integrare il PSC approvato con i contenuti dell'elaborato tecnico "Rischio di incidenti rilevanti" redatto ai sensi del DM 9/05/01. Si sottolinea inoltre che tale elaborato ha il compito di regolamentare gli usi e le trasformazioni ammissibili all'interno delle aree di danno degli stabilimenti RIR. La norma di PSC (art.77) stabilisce invece che la definizione degli usi ammissibili sono di competenza del POC.

Sulla base delle considerazioni sopra riportate in merito agli **stabilimenti a rischio di incidente rilevante** si formula la seguente

RISERVA N. 10 bis

Si chiede di integrare il PSC con i contenuti dell'elaborato tecnico "Rischio di incidenti rilevanti", regolamentando gli usi e le trasformazioni ammissibili all'interno delle aree di danno dello stabilimento a rischio di incidente rilevante G.D. srl.

1.11 I poli funzionali

All'interno del territorio dell'Associazione Terre d'Acqua sono presenti due ambiti candidati dal PTCP a diventare Poli funzionali, il Postrino e il Martignone. A seguito di tale pianificazione provinciale sono stati sottoscritti due Accordi Territoriali che hanno definito i limiti e le condizioni di insediamento dei due ambiti. In tali atti in relazione al Martignone si è condiviso di localizzare il Polo Funzionale nel territorio del comune di Crespellano, mentre per il Postrino è stato individuato un sub-comparto di 14 Ha (per una Su di 46.365 mq) nel quale sviluppare il Polo Funzionale prevedendo attività miste di tipo produttivo e commerciale. Il PTCP/POIC ha successivamente chiarito quali tipologie commerciali è possibile insediarvi.

All'interno dell'apparato normativo del PSC si fa riferimento alla presenza di tali "oggetti sovracomunali" soltanto nella loro descrizione generale, all'art. 9 commi 10 e 11; inoltre nella cartografia di piano, l'ambito condiviso per realizzare il Polo Funzionale del Postrino ricade all'interno delle aree AP_3 (aree edificabili per funzioni prevalentemente produttive sulla base di piani urbanistici attuativi in corso di attuazione).

Preso atto del recepimento del PTCP in materia di insediamenti commerciali per il comparto del "Postrino" (art. 9 delle Norme) e del PUA in corso di attuazione sul medesimo ambito, attuativo anche delle funzioni commerciali, si ritiene che il PSC debba comunque assumere contenuti di orientamento sulla base degli atti condivisi ed approvati (AT per gli ambiti produttivi dell'associazione Terre d'Acqua: qualificazione APEA, contributo di sostenibilità, interventi sul sistema della viabilità e sulle infrastrutture e reti). Si dovrebbe inoltre esplicitare la disciplina prevista dal PTCP/POIC, ovvero la necessità di sottoscrivere un AT specifico per l'attuazione delle quote commerciali e di contenere gli impatti ambientali attraverso la qualificazione energetico-ambientale delle nuove strutture commerciali di rilevanza provinciale connotandosi come Aree Commerciali Ecologicamente Attrezzate, di cui ai p.ti 4, 12 e 13 dell'art 9.5 del PTCP .

In relazione al Martignone, preso atto che l'AT ha condiviso la localizzazione del Polo Funzionale interamente sul comune di Crespellano, si chiede di escluderlo dalla disciplina del PSC riportata all'art.9.

Per quanto riguarda l'Aeroporto, l'Accordo territoriale relativo al Polo Funzionale, sottoscritto nel luglio del 2008, ha visto coinvolte le amministrazioni della Provincia e dei comuni di Bologna e Calderara nella condivisione di un nuovo assetto territoriale urbanistico e infrastrutturale dell'aeroporto, al fine di qualificarlo come portale strategico internazionale per l'accessibilità del sistema economico emiliano-romagnolo . A tal fine è stato condiviso un perimetro di riferimento, con sottozone funzionali e un'areale ampio di attenzione verso alle nuove previsioni urbanistiche, che devono assumere il Polo Funzionale come elemento ordinatore del territorio sia in termini di scelte funzionali che di impatti ambientali.

In ragione di ciò, richiamando anche il contributo espresso da Società Aeroporto Bologna, si mettono in evidenza alcune necessità di integrazioni e precisazioni da inserire all'interno dello strumento adottato.

Si chiede in primo luogo di recepire il perimetro del Polo come condiviso nell'Accordo Territoriale, in sostituzione del perimetro denominato nella legenda della tavola del PSC come "Aeroporto", nonché le sottozone interne al medesimo relative all'"Ambito Aeroportuale Nord" e all'"Ambito delle attività aeroportuali". In relazione all'Ambito aeroportuale nord si chiede di integrare l'articolo 65 recependo quanto previsto dall'AT per tale ambito, specificando che si tratta di un ambito vocato ad accogliere trasformazioni urbanistiche connesse alle attività e allo sviluppo infrastrutturale del Polo Funzionale, nonché alla realizzazione di fasce arboree per l'inserimento paesaggistico. A tal fine si condivide di escludere la nuova edificazione per usi urbani, nonché la residenza a servizio delle aziende agricole, ed il cambio d'uso di edifici di servizio rurale verso usi sensibili agli impatti dell'attività aeroportuale. Inoltre, per non consolidare usi impropri all'interno dell'ambito aeroportuale nord, non sarà possibile rinnovare le autorizzazioni e concessioni temporanee di uso dei suoli per l'impianto S. Anna, interessato da un frantoio e da una attività di trattamento rifiuti, insediato all'interno dell'ambito stesso.

Per quanto riguarda l'area di attenzione, le aree comprese in un intorno di 1,8 km dall'asse della pista dell'aeroporto, riportate nella tavola del PSC, sono considerate interessate dagli effetti indiretti dell'attività aeroportuale. In tali aree l'attuazione delle previsioni del PSC (POC e PUA) dovranno essere oggetto di specifica valutazione da parte dei sottoscrittori dell'AT relativo al Polo Funzionale, con particolare attenzione alla Società Aeroporto

Bologna. Si chiede pertanto di indicare normativamente tale impegno.

Per gli ambiti produttivi di San Vitale e del Bargellino il PSC prevede come destinazioni d'uso ammesse, sia per le parti esistenti (cambi d'uso) e sia per le nuove previsioni (APR.CA...), il rimessaggio veicoli, ovvero la possibilità di realizzare parcheggi di natura privata in prossimità dell'aeroporto. Detta funzione potrebbe confliggere con l'offerta di parcheggi che il Polo Funzionale deve obbligatoriamente realizzare all'interno dell'area demaniale, ai sensi della normativa di riferimento, in relazione al numero di passeggeri che utilizzano detta piattaforma. Coerentemente a ciò l'AT (art.8) ha disciplinato detto tema prevedendo nelle aree poste fra il Polo Funzionale e la tangenziale la possibilità di realizzare parcheggi solo in relazione a specifiche e dimostrate esigenze manifestate dallo sviluppo aeroportuale. In coerenza con tale politica, si chiede di estendere tale limitazione, escludendo tale funzione anche negli ambiti produttivi elencati.

Sulla base delle considerazioni sopra riportate in merito ai **poli funzionali** si formula la seguente

RISERVA N. 11

In relazione all'ambito del Postrino si chiede di esplicitare le regole per la trasformazione e lo sviluppo del Polo Funzionale e della pianificazione commerciale provinciale, come sopra richiamati, e di escludere il riferimento al Polo Del Martignone in quanto pianificato nel comune di Crespellano all'interno dell'Accordo Territoriale sottoscritto. Si chiede infine di recepire il perimetro e le principali politiche per il Polo funzionale Aeroporto condivise nello specifico Accordo Territoriale, come sopra richiamate.

1.12 Le attività commerciali

Con riferimento ai contenuti relativi alle attività commerciali espressi nel PSC si ricorda che con Delibera del Consiglio Provinciale n. 30 del 7/04/2009 è stata approvato il Piano Operativo degli Insediamenti Commerciali (POIC), che costituisce variante al PTCP in materia di commercio. Si chiede pertanto di aggiornare nei documenti di Piano (Relazione e Norme Tecniche) le tipologie degli insediamenti commerciali rispetto alla classificazione di cui al p.to 2 dell'art. 9.5 del PTCP nella sua versione approvata.

Si ritiene inoltre necessario integrare le Norme del PSC in recepimento delle direttive e degli indirizzi del POIC in materia di qualificazione energetico-ambientale delle strutture commerciali cui attenersi nelle distinte fasi attuative delle strutture commerciali, allo scopo di contenere gli impatti ambientali e territoriali degli insediamenti commerciali. (p.ti 12 e 13 dell'art 9.5 del PTCP), e di richiamare, a livello di indirizzi, le condizioni urbanistico-architettoniche proprie delle Aree Commerciali Ecologicamente Attrezzate – ACEA – di cui alle Linee Guida ACEA allegate al PTCP (Allegato N).

Sulla base delle considerazioni sopra riportate in merito alle **attività commerciali** si formula la seguente

RISERVA N.12

Si chiede di portare a coerenza ed aggiornare gli elaborati del PSC rispetto alla stesura definitiva del POIC approvato, per quanto attiene le tipologie di insediamenti commerciali di rilevanza comunale e sovra comunale. Si chiede inoltre di integrare le Norme del PSC con la disciplina prevista dal PTCP in materia di qualificazione energetico-ambientale e formale delle strutture commerciali e di richiamare le condizioni urbanistico-architettoniche proprie delle Aree Commerciali Ecologicamente Attrezzate.

1.13 Considerazioni puntuali sugli ambiti di nuovo insediamento

ANZOLA

Relativamente ai singoli ambiti, si segnala che:

- per quanto riguarda l'ambito **ARS.AN_I** si richiama la necessità di subordinare l'attuazione dell'ambito al mantenimento di una adeguata distanza dalla sorgente inquinante (sottostazione elettrica) e, a tale scopo, si chiede di inserire all'interno della specifica scheda normativa del PSC tra le prescrizioni particolari una indicazione per il POC che renda indispensabile per l'attuazione dell'ambito la realizzazione di fasce di ambientazione a tutela delle abitazioni, come richiesto in sede di Conferenza e Accordo di Pianificazione.
- l'attuazione dell'ambito **ARS.AN_II**, riconfermato dal PSC nella sua localizzazione, è stato correttamente subordinato all'interramento delle linee dell'alta tensione che lo attraversano, si suggerisce inoltre di integrare la scheda normativa con alcune indicazioni di riferimento per il POC, prevedendo di concentrare i nuovi insediamenti in un'area di dimensioni il più possibile circoscritte ed in contiguità con il tessuto urbano esistente.
- **ambito ARS.AN_IV**: si richiama la necessità di subordinare l'attuazione dell'ambito alla previsione di un adeguato spazio di discontinuità e di protezione ambientale, al fine di separare e proteggere le funzioni residenziali da quelle produttive e dalla nuova viabilità, come richiesto in sede di Conferenza e Accordo di Pianificazione.
- l'ambito **APR.AN_II e III** di completamento dell'area produttiva sovracomunale Lavino-Anzola, non era presente nel Documento preliminare, pertanto non è stata valutata né condivisa in Conferenza di pianificazione la sostenibilità della scelta insediativa. In coerenza con l'articolo 6 dell'Accordo di pianificazione, si chiede di ricondurre la previsione a quanto inserito all'interno del Documento preliminare oggetto di Accordo, cioè l'eventuale riconferma delle previsioni del PRG vigente, escludendo viceversa il riconoscimento degli ambiti produttivi APR.AN_II e III. Qualora tale scelta volesse essere considerata quale indicazione strategica di lungo periodo, dovrà essere subordinata all'aggiornamento dell'Accordo Territoriale relativo alle aree produttive dell'Associazione a seguito delle opportune valutazioni e verifiche congiunte, prima di poter essere inserita nel PSC tramite apposita procedura.

CALDERARA

Relativamente ai singoli ambiti, si segnala che:

- come emerso in sede di Conferenza di Pianificazione e ribadito in nell'Accordo di Pianificazione, l'ambito **ARS.CA_I** presenta elevate criticità dal punto di vista idrogeologico, essendo localizzato in una zona di protezione delle acque sotterranee e in particolare in un'area di ricarica della falda di tipo B, per la quale il PTA approvato con DGR n. 40 del 21.12.2005 e la Variante al PTCP in materia di tutela delle acque, adottata con DGP n. 38 del 7.04.2009 individuano specifiche disposizioni di tutela. Si chiede pertanto di prescrivere all'interno della scheda normativa specifica il mantenimento di una superficie permeabile pari almeno al 40%, trattandosi di area a destinazione residenziale.

- si rileva la criticità della localizzazione a Longara dell'ambito **ARS.CA_II** che, seppur si tratti di un residuo di PRG di dimensioni abbastanza ridotte, presenta notevoli controindicazioni di carattere naturale, ambientale e paesaggistico. Si trova infatti in piena fascia di pertinenza fluviale del Reno (art 4.4), in un'area di ricarica della falda di tipo B, a vulnerabilità naturale dell'acquifero elevata e potenzialmente inondabile. Si sottolinea pertanto la necessità, già condivisa in sede di Accordo di pianificazione, di riconsiderare tale alternativa localizzativa e di indirizzare lo sviluppo verso direttrici meno problematiche, anche in funzione del contenuto numero di alloggi realizzabili nel centro di Longara.
- l'**ambito ARS.CA_VI** presenta una conformazione ed un collocazione tale per cui si richiede di inserire specifiche prescrizioni normative finalizzate a caratterizzare l'ambito quale completamento del tessuto urbano esistente, senza aprire nuovi fronti urbanizzabili ad ovest del centro urbano di Calderara.
- Si chiede di aggiornare il comma 20 dell' art. 34 e la scheda dell'ambiti **APR*.CA_I**, poiché la conferenza dei servizi finalizzata all'Accordo di programma in variante al Prg per l'attuazione dell'ambito produttivo di Tavernelle si è conclusa a maggio 2008. Si chiede inoltre di richiamare il rispetto di tutti i contenuti di detto Accordo di programma.
- relativamente agli ambiti **APR.CA_II, III e IV** localizzati nell'ambito sovracomunale consolidato "Bargellino", si chiede di riconoscere in luogo dei tre ambiti indicati dal PSC, un unico ambito di potenziale nuovo insediamento che possa ospitare il dimensionamento totale massimo realizzabile pari a 96.000 mq di St., risultato delle rilevazioni relative alle reali necessità di ampliamento delle aziende esistenti, al fine di garantire maggiore coerenza con le politiche del PTCP che prevedono per gli ambiti consolidati la possibilità di inserire nuove potenzialità esclusivamente finalizzate al trasferimento o all'ampliamento di aziende già insediate nell'ambito e nei comuni dell'Associazione non localizzabili negli ambiti di sviluppo.

CREVALCORE

Relativamente ai singoli ambiti, si segnala che:

- Per quanto attiene le scelte effettuate per le strutture commerciali di rilevanza sovra comunale all'interno dell'ambito **APC.CR-I**, di cui all'art. 35 delle Norme, si ritiene che le caratteristiche localizzative dell'ambito non siano coerenti con gli indirizzi del PTCP (p.to 7 art. 9.5), che indicano come preferenziale l'inserimento delle aggregazioni di medie strutture nell'ambito di assi commerciali esistenti o comunque in aree ricadenti entro il perimetro del territorio urbanizzato. Si chiede pertanto di valutare le indicazioni sopra richiamate ed eventualmente riconsiderare la previsione di nuove destinazioni commerciali all'interno dell'ambito produttivo consolidato comunale esistente.

SAN GIOVANNI

Relativamente ai singoli ambiti, si segnala che:

- per gli ambiti **ARS.SG_I-II-III** (San Matteo della Decima) in sede di Accordo di Pianificazione si era chiesto di subordinare l'inserimento di tali direttrici di sviluppo ad uno specifico approfondimento dell'evoluzione insediativa e dei singoli elementi che ne caratterizzano l'organizzazione territoriale, da svolgere attraverso apposite indagini documentarie, poiché l'area in cui tali ambiti ricadono è una porzione di territorio storicamente interessata dalle partecipanze agrarie emiliane. Non essendo presente nel PSC adottato tale approfondimento, si chiede di contenere gli ambiti potenzialmente urbanizzabili in un'ottica di completamento del tessuto edificato, in cui gli interventi di nuova edificazione risultino coerenti con l'organizzazione territoriale e costituiscano unità accorpate urbanisticamente e paesaggisticamente con l'edificazione preesistente, identificando ambiti ARS più contenuti rispetto a quelli indicati dal PSC.
- Più in generale per gli ambiti di possibile trasformazione urbana (**ANS_SG_I,II,III,VII,VIII,IX**) di San Matteo a Decima ricompresi all'interno di aree interessate da partecipanze, coerentemente con l'art 8.4 del PTCP, si chiede di subordinare l'inserimento nel POC ad uno specifico approfondimento dell'evoluzione insediativa e dei singoli elementi che ne caratterizzano l'organizzazione territoriale, da svolgere attraverso apposite indagini documentarie, al fine di tutelare una porzione di territorio storicamente interessata dalle partecipanze.
- in sede di Conferenza e Accordo di Pianificazione, relativamente agli ambiti **ARS.SG_IV e V** a San Matteo, sono emerse alcune criticità in termini di qualità dell'aria e rumorosità indotta dalla via Cento, strada caratterizzata da significativo traffico veicolare. Il Documento preliminare condiviso affidava la sostenibilità delle previsioni alla costruzione della tangenziale esterna, ed anche la Valsat del PSC, con riferimento alle componenti rumore ed aria, fa riferimento allo scenario di progetto del PSC . Si chiede pertanto di integrare la scheda normativa relativa all'ambito, condizionando la sua attuazione alla verifica delle condizioni di sostenibilità ambientale e infrastrutturale considerate.
- gli ambiti **ARS.SG_V, VI, XVIII e XIX**, si pongono in adiacenza ad aree produttive; già in sede di Conferenza e Accordo di Pianificazione erano state rilevate le potenziali situazioni di conflittualità, prescrivendo la necessità di definire gli accorgimenti progettuali e l'individuazione delle opere di mitigazione necessarie. Si ribadisce pertanto la necessità di rispettare il principio di separazione tra aree residenziali e produttive, garantendo una reale discontinuità, integrando di conseguenza le schede normative specifiche di PSC con indicazioni circa l'assetto distributivo delle residenze, prevedendo una congrua fascia di ambientazione e procedendo ad una progettazione dell'ambito in cui si tenga conto di tale criticità nella distribuzione delle residenze, degli spazi verdi e delle attrezzature di servizio.
- l'ambito **ARS.SG_XV** presenta condizionamenti sia per la contiguità con la provinciale Persicetana che con l'ambito per funzioni produttive collocato immediatamente a sud. Si chiede, come concordato in sede di Conferenza e Accordo di Pianificazione, di inserire nella norma di PSC indicazioni specifiche tali da garantire adeguate fasce di ambientazione ed il rispetto dei parametri ambientali ed acustici.
- per quanto riguarda gli ambiti **ARS.SG_XX-XXI-XXII** (Budrie), si condivide la scelta

di concentrare la possibilità di sviluppo a ovest della via Saviolo, ma si chiede tuttavia di ridurre considerevolmente le dimensioni di tali ambiti, in particolare quella dell'ambito ARS.SG_XXI, anche in funzione del contenuto numero di alloggi realizzabili nel centro di Budrie.

- per quanto attiene le scelte effettuate per le strutture commerciali di rilevanza sovracomunale all'interno dell'ambito **APC.SG-I**, di cui all'art. 35 delle Norme, si ritiene che le caratteristiche localizzative dell'ambito non siano coerenti con gli indirizzi del PTCP (p.to 7 art. 9.5), che indicano come preferenziale l'inserimento delle aggregazioni di medie strutture nell'ambito di assi commerciali esistenti o comunque in aree ricadenti entro il perimetro del territorio urbanizzato. Si chiede pertanto di riconsiderare la previsione di nuove destinazioni commerciali all'interno dell'ambito produttivo consolidato comunale esistente.
- l'ambito **APR.SG_III** di completamento dell'area produttiva sovracomunale consolidata San Giovanni Sud-ovest, non era presente nel Documento preliminare definitivo oggetto dell'Accordo. Considerando che si tratta di una proposta inserita in sede di adozione e dunque non oggetto di condivisione in Conferenza di pianificazione, in coerenza con l'articolo 6 dell'Accordo, si chiede di ricondurre la previsione a quanto inserito all'interno del Documento preliminare, escludendo l'ambito in oggetto. Qualora tale scelta volesse essere considerata quale indicazione strategica di lungo periodo, dovrà essere subordinata all'aggiornamento dell'Accordo Territoriale relativo alle aree produttive dell'Associazione a seguito delle opportune valutazioni e verifiche congiunte, prima di poter essere inserita nel PSC tramite apposita procedura.

SALA BOLOGNESE

Relativamente ai singoli ambiti, si segnala che:

- l'ambito **ARS.SB_XII** è attraversato da una linea dell'alta tensione, confina a sud con la linea ferroviaria e ad est con l'ambito produttivo di Tavernelle. In sede di Conferenza e Accordo di Pianificazione si è condivisa l'esigenza di limitare l'inserimento di funzioni residenziali prevedendo una quota prevalente di funzioni terziarie e di servizio, ovvero di subordinare l'inserimento dell'ambito nel POC alla redazione di specifici studi di compatibilità ambientale, al fine di individuare le porzioni idonee alla localizzazione degli interventi edilizi, in relazione alle sorgenti di criticità (ferrovia, elettrodotto, area produttiva). Si chiede pertanto di integrare la specifica scheda normativa richiamando le considerazioni sopra citate.
- In merito agli ambiti di possibile trasformazione urbana per usi produttivi identificati con la sigla **APR*.SB_I**, **APR*.SB_III** si chiede di aggiornare il PSC, poiché la conferenza dei servizi finalizzata all'Accordo di programma in variante al PRG con valore di Piano Particolareggiato per l'attuazione dell'ambito produttivo di Tavernelle si è conclusa a maggio 2008. Si suggerisce pertanto di individuare nel PSC tali ambiti come AP_3, cioè "Aree edificabili per funzioni prevalentemente produttive sulla base di piani urbanistici attuativi in corso di attuazione", dovendo il soggetto attuatore sottoscrivere la convenzione urbanistica entro i tempi stabiliti nell'Accordo stesso. Si chiede di conseguenza di richiamare nel RUE tutti i contenuti di detto Accordo di programma e dei suoi Allegati tecnici, tra cui gli interventi previsti sulla rete infrastrutturale, sia a

livello di viabilità veicolare che ciclopedonale, sul sistema dei servizi pubblici, nonché quelli per la qualificazione dell'ambito produttivo come APEA.

Si chiede invece di esplicitare nella norma del PSC che, in coerenza con quanto stabilito in sede di Accordo Territoriale, l'inserimento nel POC dell'ambito **APR*.SB_II** è subordinato alla realizzazione del Passante Nord, nonché del casello autostradale di Sala Bolognese. A tal proposito si evidenzia una difformità fra il perimetro dell'ambito **APR.SB_II** individuato dal PSC rispetto a quello individuato dal Masterplan allegato all'Accordo di prorogramma.

SANT'AGATA

Relativamente ai singoli ambiti, si segnala che:

- per tutti gli ambiti di potenziale nuovo insediamento **ARS**, in coerenza con i contenuti dell'articolo 8.2 del PTCP, si chiede di richiamare all'interno delle schede normative specifiche la necessità di garantire il rispetto delle disposizioni dettate a tutela degli elementi della centuriazione individuati dal PSC, prevedendo insediamenti coerenti con l'organizzazione territoriale storica e concentrando le nuove previsioni in continuità con l'edificato esistente e all'interno delle quadre già parzialmente urbanizzate.
- per quanto riguarda l'ambito **ARS.SA_III**, notevolmente ampliato rispetto a quanto discusso in sede di Conferenza di pianificazione, si richiamano alcune osservazioni espresse all'interno dell'Accordo di pianificazione che rendono la previsione parzialmente critica, in particolare in relazione alla vicinanza al depuratore e ad una zona produttiva. Si chiede pertanto di integrare la scheda normativa demandando al POC la necessità di studiare l'assetto urbanistico più idoneo per l'edificazione tenendo conto della direzione dei venti dominanti, della previsione di barriere arboree e nel rispetto del principio di separazione tra aree residenziali e produttive.
- l'ambito **ARS.SA_IV** presenta una collocazione critica poichè rischia di aprire nuovi fronti urbanizzabili e ponendosi in adiacenza con l'area produttiva che si estende lungo il confine sud dell'ambito. Si chiede pertanto di riconsiderare tale alternativa localizzativa, ovvero di inserire specifiche prescrizioni normative finalizzate a subordinare l'attuazione dell'ambito all'edificazione dell'ambito **ARS.SA_V** al fine di garantire un disegno urbanistico compatto ed omogeneo, specificando che l'intervento dovrà caratterizzarsi quale completamento del tessuto urbano esistente, al fine di evitare l'apertura di nuovi fronti urbanizzabili.
- gli ambiti **ARS.SA_III, IV e VI** si pongono in adiacenza a aree produttive; si ribadisce pertanto la necessità di rispettare il principio di separazione tra aree residenziali e produttive, garantendo una reale discontinuità, integrando di conseguenza le schede normative specifiche di PSC con indicazioni circa l'assetto distributivo delle residenze, prevedendo una congrua fascia di ambientazione e procedendo ad una progettazione dell'ambito in cui si tenga conto di tale criticità nella distribuzione delle residenze, degli spazi verdi e delle attrezzature di servizio.

Sulla base delle considerazioni sopra riportate in merito agli **ambiti di potenziale nuovo insediamento** si formula la seguente

RISERVA N.13

Si chiede di apportare agli elaborati cartografici e normativi del PSC le modifiche conseguenti alle considerazioni di carattere puntuale sopra espresse.

1.14 Il sistema della mobilità

Con Delibera n. 29 del 31.03.2009 il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano della Mobilità Provinciale (PMP) che costituisce Variante al PTCP sul sistema della mobilità. Sulla base dei contenuti degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale in materia di mobilità individuati all'art 12.18 del PMP, si sottolinea l'importanza di definire, all'interno del PSC, le politiche e le azioni da attivare nell'ambito del trasporto pubblico e privato individuando, oltre al sistema dei percorsi ciclabili, i nodi di interscambio della mobilità, la localizzazione dei principali parcheggi nonché le aree da proteggere dal traffico.

Si evidenzia che fra la tavola T0 "Schema di assetto infrastrutturale e classificazione delle strade ai sensi del nuovo codice della strada" e la classifica funzionale contenuta nell'art. 70 delle Norme del PSC non vi è una immediata corrispondenza, in quanto nella tavola le reti stradali sono classificate in reti stradali primarie e secondarie, invece nella norma si fa riferimento alla tipologia individuata dal codice della strada. Inoltre entrambe le classifiche non rispettano quella individuata dal PMP nell'art.12.13 (rete autostradale, grande rete di interesse regionale/nazionale, rete di base di interesse regionale, viabilità extraurbana secondaria di rilievo provinciale e interprovinciale, viabilità extraurbana secondaria di rilievo intercomunale). Si chiede pertanto di adeguare la Tavola del PSC e la Relazione alla classifica funzionale del PMP in modo che essa risulti coerente con gli strumenti di pianificazione sovraordinata e con la normativa ad essi collegata, che sostituisce ed integra, ai fini della pianificazione, le disposizioni del Codice della strada.

Per quanto riguarda le seguenti infrastrutture: *tangenziale sud di San Giovanni in Persiceto*, *tangenziale sud di Sant'Agata*, *Variante alla Persicetana presso Crocetta*, *Variante di San Matteo della Decima*, il PSC ne conferma la previsione inserendole all'interno della tavola di classificazione del territorio, pur richiamando la decisione assunta in sede di Accordo di pianificazione di inserire tali infrastrutture solo come indicazioni strategiche di lungo periodo. Come condiviso in sede di Accordo di pianificazione si ritiene maggiormente opportuno che tali previsioni vengano scorporate dalla tavola contenente lo "schema di assetto infrastrutturale" condiviso, mantenendo in essa solamente le opere coerenti con gli strumenti di pianificazione sovraordinata, ed inserite in una tavola ad hoc, ad esempio all'interno della Relazione, che contenga le indicazioni strategiche di lungo periodo da sottoporre ad opportune valutazioni e verifiche congiunte, prima di poter essere inserite nei PSC. In particolar modo:

- la *tangenziale sud di San Giovanni in Persiceto*, pur presente nel PMP, non è inserita tra le opere strategiche prioritarie e quindi dovrà essere rivalutata in fase di revisione delle opere strategiche dello stesso;
- la *tangenziale sud di Sant'Agata* è presente nel PMP, che ne subordina la possibile realizzazione alla redazione di uno studio preliminare di fattibilità che, oltre ad individuarne la reale necessità/opportunità, indichi le fonti di finanziamento disponibili in ambito locale;
- la *Variante alla Persicetana presso Crocetta*, opera non prevista dal PMP, necessita di uno studio preliminare di fattibilità che, oltre ad individuarne la reale necessità/opportunità, indichi le fonti di finanziamento disponibili in ambito locale;
- la *Variante di San Matteo della Decima*, opera non prevista dal PMP, necessita di uno studio preliminare di fattibilità teso ad individuarne la reale necessità/opportunità anche in relazione alla prevista realizzazione dell'autostrada Cispadana.

Si condivide infatti la necessità di approfondire, in maniera congiunta, gli effetti, a livello

trasportistico e territoriale, della prevista realizzazione dell'autostrada Cispadana e dell'apertura dei relativi caselli. Tale infrastruttura avrà infatti presumibilmente degli impatti diretti ed indotti sul territorio di Terre d'Acqua, sia per i traffici generati ed attratti, sia per la possibilità che si verifichino fenomeni di attraversamento improprio (percorso alternativo a quello autostradale A22-A13).

Si segnala infine, per completezza della tavola, che il collegamento sp26 del Lavino fino alla Persicetana non è completo, in quanto manca il tratto nel Comune di Bologna compreso fra Borgo Panigale e la SP 568. Si tratta di una infrastruttura classificata dal PMP come viabilità extraurbana secondaria di rilievo provinciale e interprovinciale.

Per la stazione SFM di Lavino, trattandosi di una fermata temporaneamente soppressa a seguito dei lavori per la costruzione della nuova linea AV Bologna-Milano, si richiamano i contenuti del recente "Accordo per il completo sviluppo ed attuazione del Servizio Ferroviario Metropolitano bolognese" del 19.06.2007, nel quale si afferma che il "riesame dell'opportunità della ricostruzione della stazione di Lavino, sarà affrontato successivamente all'attivazione dell'assetto base, in relazione ad una valutazione della domanda assorbita dalla linea SFM5". Analogamente a quanto indicato per le infrastrutture viarie e richiamando i contenuti dell'Accordo di pianificazione, si ritiene pertanto che sia maggiormente opportuno che tale previsione venga scorporata dalla tavola contenente lo "schema di assetto infrastrutturale" condiviso, ed inserita in una tavola ad hoc, ad esempio all'interno della Relazione, contenente le indicazioni strategiche di lungo periodo da sottoporre ad opportune valutazioni e verifiche congiunte.

Sulla base delle considerazioni sopra riportate in merito al sistema della **mobilità** si formula la seguente

RISERVA N. 14

Si chiede di aggiornare il quadro di riferimento infrastrutturale delineato dal PSC rispetto al PMP approvato, adeguando la Tavola del PSC, la Relazione e le Norme alla classifica funzionale del piano sovraordinato ed inserendo le proposte di varianti e tangenziali sopra richiamate, nonché la stazione SFM di Lavino, in una tavola ad hoc contenente le indicazioni strategiche di lungo periodo da sottoporre ad opportune valutazioni e verifiche congiunte, prima di poter essere inserite nei PSC.

1.15 Il territorio rurale

Rispetto a quanto indicato nella Relazione del PSC relativamente agli indirizzi per la valorizzazione del territorio rurale, si concorda con la politica generale; si chiede però di esplicitare tra gli obiettivi l'attribuzione all'attività agricola di un ruolo centrale nella soddisfazione dei requisiti economici ed ambientali del territorio rurale e la promozione dello sviluppo di aziende competitive. Rispetto alle politiche relative agli Ambiti di rilievo paesaggistico, la relazione afferma che all'interno degli ARP sono stati perimetrati due tipologie di settori territoriali, quelli in cui è apprezzabile la permanenza del disegno storico della centuriazione romana e il sistema riferibile alle Partecipanze agrarie e quelli in cui si riconosce la presenza, generalmente collegata ai corsi d'acqua o agli specchi d'acqua, di un maggiore livello di naturalità. Dalla breve descrizione nelle caratteristiche peculiari di ciascun settore si può concludere si tratta di porzioni di territorio dalle forti caratteristiche distintive che necessitano di una particolare attenzione a livello pianificatorio. Si suggerisce pertanto che il RUE individuati tali settori territoriali come Ambiti Agricoli differenziati, cui associare politiche di salvaguardia e valorizzazione più rispondenti alla natura peculiare del territorio perimetrato.

Con riferimento al testo normativo del PSC, in generale si concorda con quanto indicato nelle Norme rispetto all'attività edilizia funzionale all'attività agricola. All'art. 36 comma 5 si

afferma che gli interventi edilizi in territorio rurale si attuano per intervento edilizio diretto (ID), senza però declinare le tipologie di intervento e senza specificare quali di esse devono essere assoggettate alla presentazione di un PRA. Si vuole qui ricordare che la L.R. 20/2000 dichiara che i nuovi interventi edilizi in territorio rurale devono essere obbligatoriamente valutati attraverso un *Programma di Riconversione e Ammodernamento Aziendale o Interaziendale* che dimostri l'effettiva esigenza dell'intervento edilizio da parte dell'azienda agricola. Il PTCP aggiunge che tale strumento debba essere impiegato per la verifica di tutti gli interventi *significativi* e rimanda al PSC la definizione del concetto di significatività. Si chiede pertanto di prevedere l'impiego dei programmi succitati per i nuovi interventi edilizi e di identificare gli interventi significativi da assoggettare a detti programmi, differenziando la disciplina almeno tra edifici agricoli residenziali e di servizio. A tal proposito si ricorda che la Provincia di Bologna con Delibera di Giunta Provinciale N. 572 dell'11 Novembre 2008 ha approvato il documento *"Modulistica-tipo per l'attestazione della sussistenza dei requisiti richiesti dall'art. 11.5 delle Norme del PTCP per gli interventi in territorio rurale definiti significativi dagli strumenti urbanistici comunali"* che, recependo quanto disposto dall'art. A-19 della L.R. 20/2000, propone una schema tipo del *Piano di Riconversione e Ammodernamento dell'Azienda Agricola* che i Comuni interessati sono invitati ad assumere quale documento per la valutazione degli aspetti tecnico-economici dell'azienda agricola che prevede la realizzazione di un intervento edilizio significativo. Si chiede inoltre di individuare a livello di PSC il soggetto attuatore abilitato a realizzare gli interventi edilizi finalizzati all'attività agricola in territorio rurale. Al riguardo si ricorda la normativa individua le seguenti figure: Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) ai sensi dei D.Lgs. 99/2004 e 101/2005, Coltivatore Diretto (CD) ai sensi delle Leggi n. 604/1957, n. 545/1961 e n. 590/1965 e Imprenditore Agricolo ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile. Altro tema problematico riguarda la scelta (art. 36 comma 11 e seguenti) di consentire il recupero dei fabbricati originariamente destinati ad allevamenti o porcilaie per usi non agricoli. In particolare il PSC prevede che tali edifici possano essere recuperati per usi residenziali o non, mediante la costruzione di un nuovo fabbricato che abbia caratteristiche e materiali tipici della tradizione locale. Questa indicazione si discosta dagli indirizzi fissati dall'art. 11.6 comma 7 del PTCP dove si prevede che per gli immobili di tipologia non abitativa e non di pregio storico-culturale o testimoniale, in caso di dismissione, debba essere favorito in primo luogo il riuso ancora per funzioni idonee in relazione alle loro caratteristiche tipologiche e costruttive, e in secondo luogo la demolizione senza ricostruzione. Preme sottolineare che il ricorso a questa pratica dovrebbe essere finalizzato alla eliminazione dei manufatti ricadenti in contesti di particolare pregio paesaggistico, ambientale o storico o di particolare fragilità, all'interno dei quali la permanenza dell'immobile abbia un impatto negativo sulla qualità del contesto. Pur condividendo pertanto la scelta di favorire la demolizione di tali immobili, si chiede tuttavia di specificare l'ambito di applicazione di tali previsioni, chiarendo che le potenzialità edificatorie derivanti dalle demolizioni potranno essere sfruttate in aree idonee appositamente individuate (ambiti ARS), e non in loco come previsto dall'art. 36 comma 11 del PSC. Si suggerisce infine di recepire integralmente le indicazioni del PTCP, specificando che l'utilizzazione dei diritti edificatori generati deve essere condizionata, oltre che alla completa demolizione degli immobili incongrui e alla bonifica del sito, al ripristino dell'uso agricolo e delle condizioni naturali del suolo. Si chiede quindi di chiarire nel PSC che gli accordi stipulati ai sensi dell'art 18 della legge 20 ai quali peraltro giustamente si richiama al comma 12 dell'art 36 del PSC, dovranno contenere tali impegni. Si chiede inoltre di integrare l'articolo 36 delle norme del PSC definendo specifici indirizzi al RUE relativamente agli interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente, con particolare riferimento agli ampliamenti. In coerenza con le disposizioni della LR 20/2000 e

del PTCP, secondo le quali nel territorio rurale la pianificazione persegue prioritariamente il recupero del patrimonio edilizio esistente, le possibilità di ampliamento, purchè modesto, assentibili ai sensi dell'art. A-21, comma 2, lettera d) ed e) della L.R. 20/2000 vanno limitate ai soli casi di edifici abitativi composti da un'unica unità immobiliare di dimensione inadeguata per un alloggio moderno, e non compresi fra quelli di interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale.

A proposito degli ambiti APG individuati dalle NTA del PSC quali ambiti particolari del territorio rurale, si concorda con la possibilità di adeguamento, anche con ampliamento della sagoma degli edifici, per immobili ospitanti attività che forniscono servizi coerenti con la valorizzazione del territorio rurale quali pubblici esercizi, attività ristorative e ricettive, attività ricreative, culturali, sociali, assistenziali, religiose, ecc., ferma restando la tutela degli edifici di interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale. Tali interventi sono subordinati alla verifica della dotazione minima di infrastrutture e servizi, necessaria a garantire la sostenibilità ambientale e territoriale degli insediamenti diffusi, attinente in particolare alle infrastrutture per l'urbanizzazione e per la mobilità; la valutazione su tali condizioni di sostenibilità è parte integrante della Valutazione di sostenibilità di cui all'art. 5 della L.R. 20/2000. La localizzazione di nuove aree per attrezzature private di interesse generale (APG) dovrà pertanto essere coerente con il contesto rurale all'interno del quale si inseriscono, specificando e articolando la disciplina normativa di riferimento.

Si segnala infine che gli ambiti classificati come Attrezzature private di interesse generale (AG) risultano individuati graficamente nelle tavole del PSC, ma ad essi non risulta collegata nessuna disciplina. Si chiede pertanto di inserire nell'apparato normativo del PSC uno specifico articolo che definisca, per queste aree, obiettivi e modalità di intervento finalizzati alla disciplina delle attività presenti e al loro sviluppo compatibile con la normativa vigente sopra richiamata.

Sulla base delle considerazioni sopra riportate in merito al **territorio rurale** si formula la seguente

RISERVA N. 15

Si chiede di fornire indirizzi per il RUE finalizzati ad associare politiche di salvaguardia e valorizzazione rispondenti alla natura peculiare del territorio, così come indicato nella Relazione. Si chiede di prevedere l'impiego del Programma di Riconversione e Ammodernamento Aziendale o Interaziendale per i nuovi interventi edilizi funzionali all'attività agricola e di identificare gli interventi significativi da assoggettare a detti programmi, differenziando la disciplina almeno tra edifici agricoli residenziali e di servizio. Si chiede di specificare l'ambito di applicazione del recupero dei fabbricati originariamente destinati ad allevamenti o porcilaie per usi non agricoli, chiarendo che le potenzialità edificatorie non potranno essere sfruttate in loco come previsto dall'art. 36 comma 11 del PSC. Si chiede inoltre di integrare l'articolo 36 e 14 delle norme del PSC definendo specifici indirizzi al RUE relativamente agli interventi ammessi sul patrimonio edilizio esistente, con particolare riferimento agli ampliamenti, in coerenza con le norme del PTCP. Si chiede infine di specificare la disciplina normativa relativa alle aree per attrezzature private di interesse generale (APG e AG) .

1.16 Rete ecologica e unità di paesaggio

A seguito dell'esame degli elaborati predisposti per i PSC in oggetto, relativamente alla tematica delle reti ecologiche si rileva che nel progetto di rete ecologica non sono stati trattati in termini cartografici e normativi i punti di interferenza tra la rete ecologica e le infrastrutture, presenti nel PTCP e da approfondirsi da parte dei Comuni in sede di

predisposizione dello strumento di governo territoriale locale; si chiede pertanto di recuperare e affrontare tale tematica. Parimenti, come previsto dal PTCP, si chiede di completare l'analisi effettuata relativamente all'aggiornamento della rete ecologica di livello locale, in base alla quale si sono eliminate alcune aree di nodo ecologico, individuando le nuove aree che dovranno compensare le perdite suddette.

Il PSC, in linea con i contenuti dell'art. 3.2 comma 2 del PTCP, approfondisce gli aspetti conoscitivi delle unità di paesaggio individuate a livello provinciale. L'art. 39 del PSC rimanda alla Relazione per un'ulteriore articolazione delle unità di paesaggio in sotto-unità, distinguibili per specifici aspetti; si segnala che tale articolazione tuttavia non risulta essere presente nella Relazione di PSC. Si chiede inoltre di evidenziare anche all'interno della norma di PSC le unità o sotto unità di paesaggio, con le relativa disciplina di tutela e valorizzazione, declinando gli obiettivi prioritari specifici per ciascuna unità di paesaggio, in coerenza con gli indirizzi generali fissati dal PTCP.

Sulla base delle considerazioni sopra riportate in merito alla **rete ecologica e unità di paesaggio** si formula la seguente

RISERVA N. 16:

Relativamente alla tematica delle reti ecologiche si chiede di trattare il tema dei punti di interferenza tra la rete ecologica e le infrastrutture, e di individuare le nuove aree che dovranno compensare le perdite relative all'eliminazione di alcune aree di nodo ecologico. Si chiede infine di evidenziare anche all'interno della norma di PSC le unità o sotto unità di paesaggio, con le relativa disciplina di tutela e valorizzazione, in coerenza con gli indirizzi generali fissati dal PTCP.

1.17 Il recepimento del sistema delle tutele del PTCP

Si riscontra in linea generale il recepimento da parte del PSC del sistema dei vincoli e delle tutele delineato dal PTCP, sia per quanto riguarda l'individuazione cartografica dei sistemi condizionanti (sistema delle risorse naturali e paesaggistiche, sistema idrografico e idrogeologico, sistema delle risorse storiche e archeologiche, sistema dei vincoli e dei rispetti) sia per quanto attiene la disciplina di tutela ad essi associata all'interno dell'apparato normativo di piano.

Si sottolinea però che non sono state indicate in nessuna tavola, né nella norma del PSC, le zone di "salvaguardia delle visuali della viabilità verso il paesaggio agricolo e collinare" disciplinate all'art. 10.10 del PTCP. In merito a tale argomento si ricorda che il PTCP stabilisce che i PSC hanno il compito di recepire e integrare le indicazioni cartografiche dello strumento provinciale relative alle suddette visuali e discontinuità, fornendo per esse una specifica norma di salvaguardia coerente con gli indirizzi provinciali. Pertanto si chiede di individuare cartograficamente e di specificare nella norma del PSC il riconoscimento delle più significative visuali libere residue dalle maggiori infrastrutture viarie verso il paesaggio agricolo, che vanno salvaguardate per le loro valenze paesaggistiche. A tal fine vanno evitate sia utilizzazioni comportanti edificazione, sia altre opere presso la strada che comunque possano disturbare il rapporto visivo fra chi percorre l'arteria e il paesaggio agricolo e/o collinare, ivi compresi distributori di carburanti, cartellonistica pubblicitaria, tralicci, siepi alte e simili.

La disciplina di tutela relativa al sistema delle risorse archeologiche delineata dal PSC (artt. 20, 21, 22, 23) si pone in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi strategici fissati dal PTCP. Pur condividendo il richiamo all'art. 8.2 del PTCP, si evidenzia però la necessità di declinare e specificare con maggior dettaglio gli obiettivi e le azioni per la tutela e la

valorizzazione delle risorse archeologiche.

Si ricorda a tal proposito che per le aree di accertata e rilevante consistenza archeologica, il PTCP prevede che le misure e gli interventi di tutela e valorizzazione nonché gli interventi funzionali allo studio, all'osservazione e alla pubblica fruizione dei beni siano definiti da piani o progetti pubblici di contenuto esecutivo predisposti dagli enti competenti, mentre nella norma non si fa alcun riferimento alla redazione di tali progetti e agli obiettivi da raggiungere.

Si sottolinea inoltre che le aree di concentrazione di materiali archeologici e quelle di accertata e rilevante consistenza archeologica sono sottoposte alla medesima disciplina di tutela (art. 8.2 PTCP): anche per esse va pertanto privilegiata l'elaborazione di piani e progetti mirati alla valorizzazione e ogni intervento dovrà essere subordinato all'esecuzione di sondaggi preliminari rivolti ad accertare la presenza di materiali archeologici e la compatibilità dei progetti di intervento con gli obiettivi di tutela, anche in considerazione della necessità di individuare aree di rispetto o di potenziale valorizzazione e/o fruizione.

Per le parti di territorio individuate dal PTCP come zone di tutela degli elementi della centuriazione (art. 8.2, comma 7), ricordando quanto stabilito dall'art. 8.1 del PTCP, ossia che i PSC sono tenuti ad approfondire l'analisi del sistema insediativo storico del proprio territorio e a specificare la relativa disciplina di tutela, si richiama la necessità che il PSC contenga, così come condiviso in Conferenza di pianificazione, l'individuazione degli elementi caratterizzanti l'impianto storico della centuriazione, di cui all'art. 8.2, comma 1. Si chiede di integrare le cartografie di piano individuando tali elementi, anche in riferimento a quanto già contenuto nei PRG vigenti, e di individuare nel PSC la disciplina per loro valorizzazione, anche attraverso la realizzazione delle reti ecologiche.

Con riferimento alla norma che esclude l'applicazione delle tutele fissate dalla normativa sovraordinata all'interno degli ambiti urbani consolidati (p.e. art. 50 comma 9 e 51 comma 9) si rileva che tale disposizione non è coerente con la disciplina del PTCP, che discende dal Piano Paesistico. Si chiede pertanto di modificare l'articolato normativo, recependo le disposizioni dell'articolo 4.3 comma 6 e 4.4 comma 3 con riferimento agli interventi edilizi ammissibili nelle fasce di tutela e di pertinenza fluviale all'interno del perimetro del territorio urbanizzato. A tal fine si richiama l'importanza, per la corretta applicazione della disciplina su alcuni elementi del sistema naturale oggetto di specifica tutela (p.e. fasce di tutela e pertinenza fluviale) di rappresentare nella cartografia di PSC anche il perimetro del territorio urbanizzato alla data del 29 giugno 1989 (data di entrata in vigore del PTPR) e quello all'11 febbraio 2003 (data di adozione del PTCP).

Sulla base delle considerazioni sopra riportate in merito al recepimento del **sistema delle tutele** del PTCP si formula la seguente

RISERVA N. 17

Si chiede di provvedere all'integrale recepimento, sia cartografico che normativo, dei vincoli e delle tutele discendenti dalla pianificazione sovraordinata come sopra richiamato, con specifico riferimento alla salvaguardia delle visuali della viabilità verso il paesaggio agricolo e collinare, alla tutela del sistema delle risorse archeologiche, alla tutela e pertinenza fluviale e ai perimetri del territorio urbanizzato di riferimento per l'applicazione delle tutele.

1.18 La variante al PTCP in recepimento del Piano di tutela delle acque

Premettendo che la Provincia di Bologna, con Delibera di Giunta n. 38 del 7.04.2009, ha adottato la variante al PTCP in recepimento del Piano di tutela delle acque (PTA) della

Regione Emilia Romagna, e che non si è ancora proceduto alla relativa approvazione, si richiama la necessità di applicare il conseguente regime giuridico di salvaguardia.

Ciò considerato, allo scopo di assicurare continuità e coerenza ai processi di pianificazione in atto e di evitare che si debba a breve procedere all'adeguamento del piano comunale alla Variante al PTCP, si suggerisce di recepire all'interno del PSC gli approfondimenti cartografici e le prescrizioni normative specifiche derivanti dalla suddetta Variante, così come già parzialmente effettuato in sede di adozione.

Gli artt. 32 c.13, 33 c.12, 34 c.12 della Norma del PSC definiscono le prescrizioni idrauliche per la fase attuativa relative agli ambiti di nuova edificazione e di riqualificazione ARS ARR APR, tuttavia, confrontando tali prescrizioni con i contenuti della variante al PTCP adottata, si segnala quanto segue:

- per coerenza rispetto alla normativa regionale, si suggerisce di utilizzare la terminologia indicata dal PTCP (Acque nere, Acque Bianche Contaminate, Acque Bianche Non Contaminate) e non utilizzare con l'accezione proposta il termine "acque grigie" (da utilizzare invece per definire i reflui domestici non provenienti dagli scarichi di cucina e WC);
- all'art 5.6 del PTCP, allo scopo di ridurre l'inquinamento veicolato dalle acque meteoriche, si indica come possibilità di smaltimento delle ABC (in primis le acque di prima pioggia) la loro depurazione in loco mediante sistemi di trattamento naturale e la successiva immissione in copri idrici superficiali. Questa soluzione, alternativa alla deviazione in fognatura nera, è incentivata da quanto in generale è prescritto al comma 5, laddove si chiede ai Comuni di prevedere "Per tutti gli interventi urbanistici tali per cui si originano acque meteoriche da smaltire attraverso la pubblica fognatura...un contributo – aggiuntivo rispetto agli oneri di urbanizzazione – indicizzato alla superficie impermeabilizzata" .
- fra i requisiti edilizi che il PTCP individua allo scopo di ridurre i consumi e al tempo stesso di razionalizzare lo smaltimento dei reflui domestici, oltre alla realizzazione di una rete di approvvigionamento idrico duale (già prescritta dal PSC) si indica ai Comuni (13.2 c.1) di richiedere in sede di rilascio del permesso di costruire l'obbligo di prevedere una rete per gli scarichi delle acque grigie separata da quella delle acque nere fino a piè dell'edificio.

In relazione al territorio comunale di **Calderara** si segnala inoltre che la cartografia del PSC ha correttamente recepito le nuove perimetrazioni relative alle zone di protezione delle acque sotterranee da cui il territorio del Comune di Calderara è interessato: aree di ricarica della falda di tipo B e di tipo D. Ma si richiede di rendere coerente l'art. 56, che disciplina tali aree, con le prescrizioni introdotte dalla variante al PTCP (art. 5.3 commi 3 e 5). In particolare, in coerenza con il PTCP, la norma del PSC dovrà prescrivere che nelle aree di ricarica tipo D non sono ammessi nuovi insediamenti e che nelle aree di ricarica di tipo B eventuali nuove previsioni urbanistiche devono garantire percentuali minime di permeabilità (25% della ST nel caso di produttivo/commerciale, 40% della ST nel caso di residenziale)

Sulla base delle considerazioni sopra riportate in merito al **recepimento del Piano di tutela delle acque** si formula la seguente

RISERVA N. 18

Si chiede di recepire i contenuti normativi sopra richiamati della Variante al PTCP in recepimento del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Emilia-Romagna.

1.19 La pericolosità sismica

I temi della pericolosità sismica, dei rischi idrogeologici e della sicurezza del territorio sono stati affrontati nelle elaborazioni del piano in maniera coerente con quanto previsto nell'Accordo di Pianificazione. In particolare si sono evidenziate le particolari criticità nei confronti delle pericolosità geologiche e sismiche.

I dati geologici, idrogeologici, geognostici e di pericolosità sismica emersi dovranno essere propedeutici alla definizione di indirizzi per il RUE e per valutare gli approfondimenti necessari per le fasi di pianificazione di POC e di PUA, in funzione degli ambiti di nuova edificazione previsti e delle potenziali criticità evidenziate (limitazioni geologiche e idrauliche e potenziali effetti di sito).

Relativamente al tema della pericolosità sismica, invece, si ritiene che gli elaborati prodotti per il PSC rappresentino il punto di partenza per quanto riguarda gli approfondimenti richiesti dalla Del. Reg. 112/2007, pertanto si chiede di integrare l'articolo 62 delle norme del PSC come segue.

In fase di POC e di PUA dovranno essere realizzati gli ulteriori livelli di approfondimento previsti dagli Indirizzi regionali (Del.Rer. 112/2007) per gli ambiti di trasformazione e il RUE dovrà definire prescrizioni per le aree già urbanizzate.

I POC e i PUA potranno variare i perimetri ed i parametri delle microzone sismiche, solamente a seguito di approfondite indagini geognostiche e prospezioni sismiche, eseguite con adeguata strumentazione.

Le strumentazioni di indagine, il numero minimo delle prove da effettuare in relazione alla macrozonazione sismica, e le eventuali maggiori profondità di prospezione dovranno essere indicate nelle norme di ogni POC.

Nelle aree dove non sono previsti fenomeni di liquefazione e/o amplificazione, nel POC si dovrà provvedere ad un'analisi semplificata di 2° livello di approfondimento, più precisamente occorrerà determinare, sulla base delle prescrizioni della D.R. n. 112 del febbraio 2007 (Allegato A2):

- 1) la profondità del "bedrock sismico" locale, e per un perimetro esterno comprendente le aree già insediate. Entro i 60 metri di profondità può costituire "bedrock sismico" lo strato che fornisca un significativo incremento della V_s (maggiore del 40% rispetto allo strato precedente), a partire da 350 m/s. In assenza di un simile strato, il "bedrock sismico" può essere posto alla profondità a cui l'estrapolazione delle V_s note, seguendo il gradiente di incremento, raggiunge i 600 m/s (il valore di V_s di 800 m/s, come previsto dalla delibera RER, risulta essere troppo eccessivo per le aree esaminate).
- 2) la velocità delle onde di taglio V_s almeno per i primi 31 metri dal p.c., misurate con strumentazione idonea ad ottenere un grado di definizione elevato;
- 3) i coefficienti di amplificazione sismica delle aree suscettibili di effetti locali, in termini di accelerazione massima orizzontale (PGA/PGA_0) e di intensità di Housner (S_i/S_{i0}).

Nelle aree dove invece è possibile prevedere fenomeni di liquefazione e/o amplificazione, in particolare nelle aree di seguito elencate come da normativa:

- aree soggette a liquefazione e densificazione;
- aree instabili (es. frane attive) e potenzialmente instabili (es. frane quiescenti);
- aree in cui le coperture hanno spessore fortemente variabile;
- aree in cui è prevista la realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico;

il POC dovrà provvedere ad una analisi di 3° livello di approfondimento (Allegati A3 e A4 del D.R. n. 112 del 2007); in questa analisi dovranno essere valutati ed eseguiti, oltre agli aspetti e parametri di 2° livello di approfondimento, anche:

- 1) gli spettri di risposta sismica delle aree critiche, per un periodo di ritorno di 475 anni

- e smorzamento pari al 5%;
- 2) esecuzione di prove geognostiche in sito e in laboratorio;
 - 3) la determinazione dell'indice di potenziale liquefazione I_L in funzione del Fattore di sicurezza F_L , a sua volta in funzione di CRR (resistenza ciclica normalizzata) e di CSR (tensione indotta dal terremoto);
 - 4) calcolo dei cedimenti post-sismici in terreni granulari e coesivi.

La definizione dei fattori di amplificazione locale (FA) saranno ricavati da apposita modellistica di simulazione sismica secondo le necessità. I criteri di elaborazione ed i dati di ingresso dovranno essere esposti, anche in formato numerico, nella relazione geologica che accompagna ogni comparto di espansione. Il numero e la qualità delle prove ed indagini geologiche e geofisiche dovranno essere adeguate all'importanza degli interventi, all'ampiezza delle aree di progetto, ed alla possibilità di liquefazione dei sedimenti saturi; le prove dovranno inoltre essere sempre eseguite in conformità con il D.M. 11 marzo 1988.

Nelle relazioni geologiche a corredo dei POC e dei PUA, inoltre dovrà essere sempre espresso il giudizio di fattibilità per usi urbanistici delle aree inserite.

Sulla base delle considerazioni sopra riportate in merito alla **pericolosità sismica** si formula la seguente

RISERVA N. 19

Si chiede di integrare l'articolo 62 delle norme del PSC riportando gli approfondimenti sopra indicati per le successive fasi di pianificazione.

1.20 La ValsAT e la sostenibilità delle previsioni

Dal momento che nel PSC sono state considerate aree di possibile trasformazione in misura "sovrabbondante" rispetto al fabbisogno, la valutazione di sostenibilità si è svolta in un'ottica di proiezione, che non può essere oggetto di una valutazione ambientale puntuale. Dato che, pertanto, il PSC non contiene una valutazione di sostenibilità ex-ante, si chiede che sia dettagliato in questa fase un piano di monitoraggio con indicatori specifici adeguati alle scelte del PSC, target quantitativi e cadenzamento di misura, in grado di seguire l'evoluzione delle scelte di pianificazione e i loro effetti sull'ambiente, come richiesto dalla normativa vigente.

Si chiede inoltre di elaborare una tabella nella quale, partendo dagli obiettivi di sostenibilità generali, specifici e delle politiche azioni, definiti nella fase preliminare (Valsat preliminare) e confermati nella Valsat annessa al PSC adottato, si evidenzino la coerenza di ciascun ambito produttivo e residenziale confermato nel Piano con gli obiettivi di sostenibilità. Inoltre si ritiene opportuno che, nella stessa tabella, si evidenzino gli indicatori legati agli obiettivi, in modo da semplificare, nella fase di approvazione del POC, la valutazione ed il monitoraggio dell'attuazione delle previsioni di PSC.

Per ciascuna tipologia di ambito (ARS, AAR, APR, APC), le norme del PSC definiscono alcune prescrizioni di carattere generale relativamente all'insieme delle verifiche e delle indagini alle quali subordinare la realizzazione degli interventi, sui temi dell'acustica e della qualità dell'aria, delle tematiche idrauliche, della caratterizzazione geotecnica dei terreni, del rischio sismico. A tal proposito si rileva però che il piano non specifica puntualmente in che fase occorre operare gli approfondimenti citati, ovvero li demanda alla fase attuativa del PUA. Si chiede viceversa di specificare all'interno degli articoli normativi relativi a ciascuna tipologia di ambito che le indagini geologiche e gli eventuali monitoraggi finalizzati a certificare l'edificabilità dell'area, le prescrizioni idrauliche relative ai sistemi di raccolta e accumulo delle acque meteoriche, la realizzazione di sondaggi archeologici

preliminari di cui all'articolo 19 del PSC, sono condizioni preliminari per l'inserimento di una previsione all'interno del POC. Si chiede a tal proposito di specificare che l'attuazione delle nuove previsioni è subordinata alla realizzazione di misure di invarianza idraulica per un valore complessivo d'invaso di almeno 500 mc/ha di St. Si chiede inoltre di subordinare al POC anche la verifica della sostenibilità delle scelte insediative rispetto alla capacità e all'efficienza del sistema fognario e depurativo, prevedendo l'allacciamento ad un impianto di depurazione e valutando l'adeguatezza dei carichi idraulici ed inquinanti rispetto alla potenzialità dell'impianto di depurazione e alla portata di magra dei corpi idrici recettori.

In merito al rischio idraulico si chiede inoltre di precisare nella norma che fino all'approvazione dei Piani Consortili Intercomunali la previsione di interventi edilizi che possano incrementare sensibilmente il rischio idraulico è sottoposta al parere del Consorzio di Bonifica.

Nello specifico per gli ambiti di riqualificazione si chiede di vincolare gli interventi all'esecuzione di controlli preventivi sullo stato di contaminazione del suolo. L'art. 33 c.16 del PSC introduce tale aspetto, ma demanda l'esecuzione di tutti gli approfondimenti alla fase di PUA. Si ritiene pertanto opportuno integrare la normativa prescrivendo la redazione dell'indagine storica e del piano di caratterizzazione preliminare citato nella norma già in sede di POC, demandando al PUA la redazione del piano di caratterizzazione del sito nel caso di rischio accertato di contaminazione del suolo.

Per quanto riguarda le prescrizioni acustiche e per la qualità dell'aria, si evidenzia che alcuni ambiti residenziali sono localizzati in prossimità di infrastrutture che possono provocare un aumento dell'inquinamento acustico e atmosferico o in contiguità con aree produttive, pertanto si chiede di integrare la norma specificando congrue distanze delle residenze dalle sorgenti inquinanti (strade in classe acustica IV e insediamenti produttivi); si propone inoltre di precisare che in fase di elaborazione del POC dovranno essere individuate soluzioni distributive delle diverse funzioni volte a limitare l'esposizione alle sorgenti inquinanti (in particolare delle funzioni sensibili come la residenza), ricorrendo solo a minimi interventi di mitigazione, preferibilmente escludendo le barriere acustiche. Facendo analoghe considerazioni per gli ambiti produttivi, il PSC dovrà contenere indicazioni per il POC finalizzate ad identificare, all'interno dei tali ambiti, le porzioni di territorio più idonee alla localizzazione delle attività, e prevedere eventuali vincoli sulle tipologie di attività insediabili negli ambiti produttivi, con particolare riferimento alle zone più prossime agli ambiti residenziali.

Si ritiene inoltre opportuno specificare, per ciascun ambito, oltre alle prescrizioni di carattere generale riguardanti l'acustica, la qualità dell'aria e il sistema idraulico (contenute ad esempio nell'art. 32 del PSC per gli ambiti ARS), che rappresentano condizioni imprescindibili "di base" per consentire la trasformazione di qualsiasi ambito, anche le problematiche particolari e le conseguenti prescrizioni proprie dello specifico contesto, che rappresentano il necessario riferimento per la pianificazione attuativa (POC). Si chiede pertanto di fare specifico richiamo all'interno della norma di piano (nelle schede normative specifiche per ciascun ambito) ai condizionamenti contenuti nelle schede di ValSAT, che dovranno costituire limiti all'edificazione o richieste di approfondimento e ulteriore studio da condurre in sede di POC ed eventualmente di PUA.

A tal proposito si evidenzia che già in questa fase di pianificazione sarebbe opportuno individuare, ai fini della sostenibilità territoriale del piano, le criticità e le eventuali necessità di potenziamento delle reti e dei servizi di gas, acqua, fognatura e depurazione, tenendo conto delle considerazioni e proposte del documento redatto da Hera all'interno della ValSAT e dell'apparato normativo del PSC.

Sulla base delle considerazioni sopra riportate in merito alla **ValSAT e alla sostenibilità delle previsioni** si formula la seguente

RISERVA N. 20

Si chiede di integrare la ValSAT con le richieste sopra richiamate relative al monitoraggio, agli indicatori e la redazione di una tabella che si evidenzia la coerenza di ciascun ambito con gli obiettivi di sostenibilità. Si chiede inoltre di specificare all'interno degli articoli normativi relativi a ciascuna tipologia di ambito che le indagini geologiche, le prescrizioni idrauliche, la realizzazione di sondaggi archeologici preliminari ed i controlli preventivi sullo stato di contaminazione del suolo sono condizioni preliminari per l'inserimento nel POC, a cui si chiede di aggiungere la verifica della capacità ed efficienza del sistema fognario e depurativo, del rischio idraulico e di integrare le prescrizioni relative alle problematiche acustiche e di qualità dell'aria. Si chiede infine di richiamare nelle schede normative specifiche per ciascun ambito i condizionamenti contenuti nelle schede di ValSAT.

1.21 La valutazione d'incidenza

Dall'esame dello Studio di Incidenza predisposto dai Comuni di San Giovanni in Persiceto, Crevalcore, Anzola, Calderara di Reno e Sala Bolognese si esprimono di seguito le valutazioni in merito all'Incidenza Ambientale ai sensi della D.G.R. 1191/2007 (Tab. C), nei confronti dei seguenti siti della Rete Natura 2000:

- SIC IT4050018 "Golena di San Vitale"
- ZPS IT4050030 "Cassa di espansione Dosolo"
- ZPS IT4050025 "Biotopi e ripristini ambientali di Crevalcore"
- SIC-ZPS IT4050019 "La Bora"
- SIC-ZPS IT4050009 "Manzolino"

Relativamente al sito ZPS IT4050025 "Biotopi e ripristini ambientali di **Crevalcore**", lo Studio di Incidenza individua una possibile incidenza negativa significativa relativa all'ambito AP_3 "Aree edificabili con funzioni prevalentemente produttive sulla base di piani urbanistici attuativi in corso di attuazione" individuato nella cartografia a est della frazione di Beni Comunali. Lo Studio rileva che "la perimetrazione attuale dell'area può comportare incidenza significativa sugli habitat Natura 2000 "3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocarition e 92AO "Foreste a galleria a Salix alba e Populus alba", nonché su tutte le specie ornitiche di interesse comunitario presenti nell'area, la cui presenza è legata ai citati habitat Natura 2000".

Si osserva inoltre che l'ambito AP_3 si sovrappone parzialmente con la ZPS "Biotopi e ripristini ambientali di Crevalcore" e l'Area di Riequilibrio Ecologico "Vasche ex-zuccherificio".

Ritenendo l'individuazione dell'ambito proposta dal PSC incompatibile con gli obiettivi di conservazione del sito e reputando la misura di mitigazione proposta dallo Studio di Incidenza (ossia escludere la nuova edificazione e l'impermeabilizzazione dei suoli all'interno della ZPS) non sufficiente a mitigare la significatività dell'incidenza individuata, si chiede di modificare i confini dell'ambito AP_3 escludendo l'area inclusa nella ZPS e nell'A.R.E non già individuata da strumenti attuativi vigenti.

Relativamente al SIC-ZPS IT4050019 "La Bora" l'analisi dello Studio di Incidenza prodotto dal Comune di **San Giovanni** in Persiceto ha evidenziato possibili impatti derivanti dall'attuazione del nuovo PSC. Lo Studio individua nel trend di consumo del suolo e nei possibili effetti derivanti dall'attuazione delle previsioni del PSC cumulati con quelli derivanti dal completamento delle previsioni del PRG vigente, nonché dalla realizzazione delle infrastrutture previste e dall'aumento dei fattori di pressione antropica, incidenze negative che nel tempo possono determinare uno scadimento dello stato di conservazione di habitat e specie di interesse comunitario all'interno del sito. L'ampliamento delle aree

urbanizzate e delle aree produttive e lo sprawl insediativo nei territori circostanti esterni al sito è uno dei principali fattori di minaccia del sito. Pertanto, l'attuazione del PSC non garantisce il mantenimento dei processi ecologici funzionali all'integrità del sito.

Si chiede pertanto al Comune, nell'effettuare la Valutazione d'Incidenza, di valutare attentamente i possibili effetti negativi che possono risultare dall'attuazione delle scelte insediative del PSC e di individuare idonee misure di mitigazione e compensazione.

Più nel dettaglio, relativamente all'ambito AP_3 (Postrino), si rileva che lo stesso risulta collocato in posizione ravvicinata al sito ed in parte si sovrappone ad esso; si chiede pertanto di esplicitare chiaramente nella norma di PSC che la sua attuazione dovrà tenere conto delle prescrizioni contenute nella Valutazione di Incidenza del POIC, nonché delle risultanze delle valutazioni di incidenza fin'ora effettuate. Inoltre non si ritiene sufficiente che la norma del PSC richiami le misure di compensazione e mitigazione individuate nello studio di incidenza (in termini di possibili usi, di assetto organizzativo dell'area, di scelte edilizie, ecc..) del PSC; pertanto è necessario che la Valutazione d'Incidenza del PSC sviluppi in modo più approfondito l'analisi delle prestazioni che i successivi livelli di pianificazione e progettazione dovranno garantire, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del SIC-ZPS, nonché di specificare la necessità di assoggettare a valutazione di incidenza tutte le successive fasi di pianificazione e progettazione ed escluda altresì le modalità di attuazione che possono determinare incidenze negative significative.

In termini più generali, infine, si chiede di integrare l'art. 45 del PSC specificando che gli strumenti urbanistici dovranno attenersi e commisurarsi con le disposizioni contenute nelle Misure di Conservazione dei SIC e delle ZPS di cui alla D.G.R. 1224/2008 e nelle Misure di Conservazione Specifiche di ciascun sito, che verranno approvate dalla Provincia di Bologna, ai sensi della L.R. 7/2004.

Al punto 8 del medesimo articolo 45 si ritiene inoltre opportuno esplicitare che gli interventi ammessi nei Siti della Rete Natura 2000 sono comunque soggetti alla procedura della Valutazione di Incidenza di cui alla L.R. n. 7/04, secondo quanto disciplinato dalla D.G.R. 1191/2007 e dalle Misure di Conservazione specifiche di ciascun sito.

Si rammenta, infine, che tutti gli strumenti urbanistici devono essere compatibili con il divieto di introduzione delle specie alloctone all'interno dei siti della Rete Natura 2000 (L.R. 62005, art. 11 c.4) e con le Misure di conservazione delle ZPS (D.G.R.1224/2008). A tal proposito si sottolinea come lo Studio di Incidenza, nel par. 1.3 "La normativa regionale in Emilia Romagna", faccia riferimento alla D.G.R. 1435/2006 non più in vigore, perché superata dalla citata D.G.R. 1224/2008.

Sulla base delle considerazioni sopra riportate in merito alla **valutazione d'incidenza** si formula la seguente

RISERVA N. 21

Si chiede di modificare i confini dell'ambito AP_3 di Crevalcore che si sovrappone parzialmente con la ZPS "Biotopi e ripristini ambientali di Crevalcore" e l'Area di Riequilibrio Ecologico "Vasche ex-zuccherificio" escludendo l'area inclusa nella ZPS e nell'A.R.E non già individuata da strumenti attuativi vigenti. Relativamente all'ambito AP_3 (Postrino) di San Giovanni si chiede che la Valutazione d'Incidenza del PSC sviluppi in modo più approfondito l'analisi delle prestazioni che i successivi livelli di pianificazione e progettazione dovranno garantire, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del SIC-ZPS e delle valutazioni d'incidenza già effettuate. Infine si chiede di integrare l'art. 45 del PSC richiamando le Misure di Conservazione dei SIC e delle ZPS ed esplicitando che ciascun intervento nei Siti della Rete Natura 2000 è comunque soggetto alla procedura della Valutazione di Incidenza.

1.22 La variante al PTCP per il rango dell'ambito produttivo di Sant'Agata

In merito alla proposta di variante al PTCP per la revisione del rango dell'ambito produttivo del Comune di Sant'Agata Bolognese da comunale (cioè destinato al consolidamento e sviluppo delle attività già insediate nell'area stessa, come ad esempio la Lamborghini) a sovracomunale di sviluppo (cioè destinato a fornire risposta all'insediamento di nuove attività), si ritiene che il PSC abbia provveduto solo parzialmente agli approfondimenti finalizzati a definire i requisiti di sostenibilità territoriale e ambientale cui subordinare l'attuazione delle previsioni, richiesti in sede di Conferenza e di Accordo di Pianificazione.

Il PSC avrebbe infatti dovuto valutare il livello di efficienza del sistema di accessibilità all'ambito produttivo rispetto alla grande rete, attraverso la connessione con una strada extraurbana con caratteristiche quanto meno pari a V CNR. A tal fine, constatato l'alto livello di congestione lungo l'asse della Persicetana, per soddisfare i requisiti richiesti dal PTCP il PSC avrebbe dovuto predisporre uno studio trasportistico specifico, finalizzato a definire i condizionamenti infrastrutturali cui subordinare l'attuazione dell'ambito. Inoltre il PSC avrebbe dovuto valutare la consistenza del tessuto produttivo insediato attraverso un apposito censimento, per verificare, in coerenza con gli indirizzi dell'art 9.1 comma 4 PTCP, la presenza di servizi aziendali, di collegamenti ciclabili, del servizio di trasporto pubblico e delle infrastrutture per l'urbanizzazione, in particolare del sistema fognario.

Qualora si confermi la volontà di acquisire l'Intesa della provincia alla Variante al PTCP per il riconoscimento del rilievo sovracomunale all'area produttiva di Sant'Agata Bolognese, si chiede quindi di integrare la documentazione richiesta, provvedendo alla redazione degli approfondimenti citati e alla definizione delle condizioni relative alle opere necessarie a garantire a pieno l'accessibilità e a limitare le esternalità negative della previsione. A tal fine si chiede di recepire anche le prescrizioni derivanti dall'Accordo Territoriale per le aree produttive dell'Associazione Terre d'Acque, all'interno del quale il nuovo ambito produttivo di rilievo sovracomunale sarebbe inserito, in termini di interventi per la sua qualificazione come APEA, perequazione territoriale, ecc.

Sulla base delle considerazioni sopra riportate in merito alla **proposta di variante al PTCP** per la revisione del rango dell'ambito produttivo di Sant'Agata Bolognese da comunale a sovracomunale di sviluppo, si formula la seguente

RISERVA N. 22:

Ai fini dell'Intesa sulla Variante al PTCP, si chiede di realizzare gli approfondimenti relativi alla valutazione trasportistica e al censimento e, di conseguenza, integrare la norma di PSC esplicitando che le previsioni dell'ambito produttivo sono subordinate alla realizzazione delle opere necessarie a garantirne l'accessibilità e limitare le esternalità negative, anche recependo le prescrizioni derivanti dall'Accordo Territoriale per le aree produttive dell'Associazione Terre d'Acqua.

La conclusione del procedimento di approvazione

Qualora in sede di controdeduzione le suddette riserve vengano accolte integralmente e non siano introdotte modifiche sostanziali al piano, come definite all'art. 6 dell'Accordo di Pianificazione, in accoglimento delle osservazioni presentate, il Consiglio Comunale potrà approvare il PSC dichiarandone la conformità agli strumenti di pianificazione di livello sovraordinato. Copia integrale del piano approvato dovrà poi essere trasmessa alla Provincia e alla Regione.

Qualora invece tali condizioni non si verificano, l'approvazione del PSC è subordinata all'acquisizione dell'Intesa e l'integrazione al Parere motivato della Provincia in merito alla conformità del piano agli strumenti della pianificazione di livello sovraordinato, come previsto al comma 10 dell'articolo 32 della L.R. 20/2000.

In particolare, qualora l'Amministrazione comunale di Sant'Agata intenda confermare la proposta di Variante cartografica al PTCP per la revisione del rango dell'ambito produttivo di Sant'Agata Bolognese da comunale a sovracomunale di sviluppo, sarà necessario acquisire l'Intesa e il Parere Motivato sulla variante alla pianificazione sovraordinata del Consiglio Provinciale preliminarmente all'approvazione del PSC, ai sensi dell'articolo 22 della LR 20/2000.

2. VALUTAZIONI IN MERITO ALLA CONFORMITA' ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE

Si solleva qualche perplessità in merito alla scelta di inserire all'interno del RUE alcuni vincoli propri del PSC (fasce di rispetto stradale, fasce di rispetto degli elettrodotti e dei depuratori, ecc). Si ricorda a tal proposito che la LR n. 20/00 attribuisce in maniera esplicita al PSC il compito di rappresentare l'individuazione dei limiti e delle condizioni per la trasformazione del territorio e quindi contenere, anche cartograficamente oltre che normativamente, i riferimenti per costituire una sorta di "statuto dei luoghi". Coerentemente con tale interpretazione, l'art. 28 della legge specifica che il PSC deve conformarsi alle prescrizioni e ai vincoli e dare attuazione agli indirizzi e alle direttive dei piani territoriali sovraordinati, così come puntualmente gli articoli A-5 comma 6 e A-24 comma 5 chiariscono i compiti del PSC proprio in materia di fasce di rispetto delle infrastrutture stradali e delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti. Si suggerisce pertanto di modificare le disposizioni del PSC rivolte all'inserimento nel RUE delle fasce di rispetto, riportando tali individuazioni quale contenuto proprio del PSC ed integrando la relativa cartografia.

Relativamente alla disciplina delineata dal PSC per la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico, le fasce di rispetto e le distanze di prima approssimazione dovranno essere quantificate secondo le indicazioni dell'allegato al DM 29.05.2008 (Metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti – APAT). Si suggerisce in alternativa di confermare l'ampiezza delle fasce di rispetto calcolate secondo i limiti fissati dalla precedente normativa, considerando le porzioni eccedenti come standard di qualità ecologico-ambientale.

3. VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Emissione del parere motivato in merito agli effetti ambientali del piano

La Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 recante norme in materia ambientale, come corretto e integrato dal D.Lgs. 4/2008, introduce la necessità di operare una Valutazione Ambientale Strategica per i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nel caso specifico il PSC in corso.

In particolare, ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. 4/2008, l'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, svolge le attività tecnico-istruttorie, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ai sensi dell'articolo 14 del medesimo decreto, ed esprime il proprio Parere Motivato sulla proposta di piano e sul rapporto ambientale, nonché

sull'adeguatezza del piano di monitoraggio e con riferimento alla sussistenza delle risorse finanziarie.

Le finalità della valutazione ambientale

La valutazione ambientale dei piani che possono avere un impatto significativo sull'ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani, assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile.

In merito al contenuto della VAS, dunque, essa è volta ad individuare preventivamente gli effetti che deriveranno dall'attuazione delle scelte di piano e consente, di conseguenza, di selezionare tra le possibili soluzioni alternative quelle maggiormente rispondenti ai predetti obiettivi generali del piano. Nel contempo, la VAS individua le misure di pianificazione volte ad impedire, mitigare o compensare l'incremento delle eventuali criticità ambientali già presenti e i potenziali impatti negativi delle scelte operate. La procedura è dunque orientata a fornire elementi conoscitivi e valutativi per la formulazione delle decisioni definitive del piano e consente di documentare le ragioni poste a fondamento delle scelte strategiche, sotto il profilo della garanzia della coerenza delle stesse con le caratteristiche e lo stato dell'ambiente.

In relazione alla presenza del SIC- "Golena San vitale e golena del Lippo" in Comune di Calderara, della ZPS "Biotopi e ripristini ambientali di Crevalcore" in Comune di Crevalcore, dei SIC ZPS "Manzolino" e "La Bora" in Comune di San Giovanni, della ZPS "Cassa di espansione di Dosolo" in Comune di Sala Bolognese, ai sensi della LR 7/2004 recante norme in materia di conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche di cui alle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE inerenti la rete Natura 2000 in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/97, il PSC deve essere corredato da una Valutazione d'incidenza effettuata dal soggetto competente all'approvazione del piano. Tale valutazione è finalizzata alla verifica dell'eventualità che gli interventi previsti nel piano, presi singolarmente o congiuntamente ad altri, possano determinare significative incidenze negative sul sito Natura 2000, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo, ed è effettuata nell'ambito della ValSAT.

In base all'articolo 5 della LR 7/2004, per i piani approvati dal medesimo ente che li elabora (come nel caso del PSC), la Provincia ha il compito di esprimere le proprie valutazioni in merito all'incidenza del piano sul SIC nell'ambito della partecipazione al procedimento di approvazione.

In merito al monitoraggio degli effetti del piano o programma, è essenziale che alla valutazione preventiva e previsionale dei possibili impatti segua, in fase attuativa del piano, un controllo degli effettivi impatti sull'ambiente, derivanti dalla esecuzione degli stessi e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati dalla normativa ovvero perseguiti dal piano o programma stesso. In questa prospettiva, la VAS deve risultare orientata ad individuare i principali tematismi e le criticità che dovranno essere oggetto del monitoraggio e individuare i principali indicatori sintetici, che consentano di verificare gli effetti sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano.

La consultazione preliminare

Durante la Conferenza di pianificazione per l'elaborazione dei PSC dell'Associazione Terre d'Acqua si è svolta la fase di consultazione, di cui all'art. 11 c. 3 del D.Lgs 4/2008, tra la Provincia, i Comuni e gli altri soggetti competenti in materia ambientale. Sulla base di un rapporto preliminare dei possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano (Valsat preliminare), la consultazione è stata finalizzata ad una prima valutazione

delle scelte di pianificazione contenute nel Documento preliminare dell'Associazione ed alla definizione della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel successivo Rapporto ambientale (Valsat del PSC).

Tali contenuti sono stati messi agli atti della Conferenza di pianificazione e allegati al Verbale Conclusivo della Conferenza, richiamandone sinteticamente i contenuti all'interno dello stesso verbale, sottoscritto dai partecipanti alla Conferenza. Le valutazioni sono state richiamate anche all'interno dell'Accordo di pianificazione sottoscritto da Comuni e Provincia ai fini dell'approvazione del PSC.

La consultazione sul piano adottato

Il PSC, il Rapporto ambientale/Valsat e la Sintesi non tecnica sono stati depositati per 60 giorni e successivamente prorogati, dando specifica evidenza al fatto che la pubblicazione era finalizzata ad acquisire osservazioni sia sul PSC che sulla VAS.

Copia della documentazione relativa alla VAS (Valsat e sintesi non tecnica) è stata inoltre resa disponibile ai soggetti competenti in materia ambientale (ARPA, AUSL, Autorità di Bacino, Consorzio di Bonifica, Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio, Soprintendenza per i Beni Archeologici) per l'espressione delle proprie valutazioni.

A tale proposito hanno inviato il proprio contributo: AUSL (prot. n. 167104/15.02.01 del 18.12.2009), ARPA (prot. n. BO/2009/17116 del 29.12.2009), Autorità di Bacino del Reno (prot. n. AR/2009/1301 del 29.08.2009), Consorzio di bonifica Reno-Palata (prot. n. 4831 del 11.09.2009) Soprintendenza Archeologica (prot. n. 7699-B/2 del 2/07/2009) che, preso atto del sostanziale recepimento delle osservazioni formulate nella Conferenza di pianificazione, hanno espresso parere favorevole relativamente ai contenuti del Rapporto ambientale/Valsat e alla sostenibilità ambientale delle previsioni del PSC dell'Associazione Terre d'Acqua, riportando comunque alcune osservazioni, tra cui:

- pur condividendo in linea generale i contenuti e le azioni proposte per la sostenibilità degli insediamenti previsti, si segnalano criticità derivanti dalla localizzazione di aree residenziali in prossimità di aree produttive, di infrastrutture lineari o di centrali elettriche, tutte sorgenti di inquinamento acustico, atmosferico o elettromagnetico, rispetto alle quali è necessario individuare azioni di mitigazione;
- si evidenzia che alcuni obiettivi individuati dalla ValSAT non sono accompagnati da adeguati indicatori volti a misurare il raggiungimento di tali obiettivi;
- in merito al tema della sicurezza idraulica si ricorda che è necessario aggiornare il PSC in base alla "Direttiva per la sicurezza idraulica nei sistemi idrografici di pianura nel bacino del Reno" entrata in vigore il 10.04.09 e al nuovo Piano Stralcio del torrente Samoggia.

Nel comune di Anzola durante il periodo di deposito sono giunte 8 osservazioni relative al Rapporto Ambientale/Valsat, che evidenziano alcune criticità relative alla localizzazione degli ambiti ARS. AN_II e ARS.AN_I e chiedono di mantenere la destinazione agricola delle aree in cui ricadono questi ambiti; HERA sottolinea la necessità di esplicitare nella ValSAT quali interventi di adeguamento dei sistemi di servizi (gas, acqua, fognatura e depurazione) siano indispensabili per l'attuazione delle previsioni del piano; alcuni gestori di telefonia propongono di non indicare vincoli per la localizzazione di impianti di telefonia mobile cellulare in quanto opere di urbanizzazione di cui all'art. A23 della LR 20/00.

Nel Comune di Calderara durante il periodo di deposito sono giunte 6 osservazioni relative al Rapporto Ambientale/Valsat, che evidenziano che alcune aree extragricole in territorio rurale sono state erroneamente identificate nel PSC come aree urbanizzate e sottolinea l'importanza di riconsiderare la previsione di alcuni collegamenti poichè interferiscono con ambiti agricoli periurbani; HERA sottolinea la necessità di esplicitare nella ValSAT quali interventi di adeguamento dei sistemi di servizi (gas, acqua, fognatura e depurazione) siano indispensabili per l'attuazione delle previsioni del piano; alcuni gestori di telefonia

propongono di non indicare vincoli per la localizzazione di impianti di telefonia mobile cellulare in quanto opere di urbanizzazione di cui all'art. A23 della LR 20/00.

Nel Comune di Crevalcore durante il periodo di deposito non sono giunte osservazioni di privati relative al Rapporto Ambientale/ValSAT.

Nel Comune di San Giovanni durante il periodo di deposito sono giunte 7 osservazioni relative al Rapporto Ambientale/Valsat che evidenziano alcune criticità relative alle scelte di mobilità, lamentano l'assenza di nuove previsioni nelle frazioni, ma anche l'eccessivo consumo di suolo per lo sviluppo. HERA sottolinea la necessità di esplicitare nella ValSAT quali interventi di adeguamento dei sistemi di servizi (gas, acqua, fognatura e depurazione) siano indispensabili per l'attuazione delle previsioni del piano; alcuni gestori di telefonia propongono di non indicare vincoli per la localizzazione di impianti di telefonia mobile cellulare in quanto opere di urbanizzazione di cui all'art. A23 della LR 20/00.

Nel Comune di Sala Bolognese durante il periodo di deposito non sono giunte osservazioni di privati relative al Rapporto Ambientale/ValSAT.

Nel Comune di Sant'Agata durante il periodo di deposito sono giunte 3 osservazioni relative al Rapporto Ambientale/Valsat in cui alcuni gestori di telefonia propongono di non indicare vincoli per la localizzazione di impianti di telefonia mobile cellulare in quanto opere di urbanizzazione di cui all'art. A23 della LR 20/00.

La valutazione del rapporto ambientale e degli esiti della consultazione

In base alle disposizioni della LR 6/2009 e della circolare esplicativa, le modalità procedurali con le quali la Provincia deve esprimersi sulla valutazione ambientale dei piani urbanistici prevede l'emissione del Parere motivato sul PSC contestualmente alle riserve al piano adottato, di cui al comma 7 dell'articolo 32 della LR 20/2000, ove sia stato stipulato l'accordo di pianificazione di cui al comma 3 dell'art. 32, dal momento che il Comune può approvare il piano prescindendo dall'intesa provinciale, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 9 dell'articolo 32.

Come richiesto dal comma 5 dell'articolo 1, che prevede il coinvolgimento delle proprie strutture organizzative competenti in materia ambientale, congiuntamente a quelle che ordinariamente esaminano i medesimi strumenti per i profili di carattere territoriale, è stata attivata la consultazione con il Settore Ambiente che si è espresso con parere prot. n. 85869 del 11.05.2010.

Acquisita e valutata tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni ed i pareri degli Enti competenti in materia ambientale, ***la Provincia di Bologna esprime il proprio parere motivato sulla proposta di piano e sul rapporto ambientale nei seguenti termini.***

Si esprime una valutazione positiva relativa ai contenuti del Rapporto Ambientale /Valsat e alla sostenibilità ambientale delle previsioni del PSC, richiamando però la necessità di integrare nel piano approvato le seguenti prescrizioni, più analiticamente esplicitate all'interno delle riserve di cui al punto 1 della presente relazione istruttoria:

- richiamando le riserve n. 10 e 12 si chiede di integrare le Norme del PSC con la disciplina prevista dal PTCP in materia di qualificazione energetico-ambientale e formale delle strutture produttive e commerciali e di richiamare le condizioni urbanistico-architettoniche proprie delle Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA) e delle Aree Commerciali Ecologicamente Attrezzate (ACEA);
- richiamando la riserva n. 13 si chiede di integrare puntualmente le Norme del PSC recependo le considerazioni puntuali relative agli ambiti di trasformazione previsti dal PSC, con particolare riferimento alle condizioni di sostenibilità e alle opere di mitigazione cui sono subordinati gli interventi;
- richiamando le riserve n. 18 e 19 si chiede di integrare le Norme del PSC relative alle prescrizioni idrauliche per la fase attuativa degli ambiti di nuova edificazione e di

riqualificazione recependo i contenuti normativi della Variante al PTCP di recepimento del Piano di Tutela della Acque (PTA) della Regione Emilia-Romagna e di riportare gli approfondimenti per la verifica della pericolosità sismica da realizzare nelle successive fasi di pianificazione;

- richiamando la riserva n. 20, si chiede di integrare la ValSAT relativamente al monitoraggio, e tramite la redazione di una tabella che si evidenzia la coerenza di ciascun ambito con gli obiettivi di sostenibilità. Si chiede inoltre di specificare all'interno degli articoli normativi relativi a ciascuna tipologia di ambito che le indagini geologiche, le prescrizioni idrauliche, la realizzazione di sondaggi archeologici preliminari ed i controlli preventivi sullo stato di contaminazione del suolo sono condizioni preliminari per l'inserimento nel POC, a cui si chiede di aggiungere la verifica della capacità ed efficienza del sistema fognario e depurativo, del rischio idraulico e di integrare le prescrizioni relative alle problematiche acustiche e di qualità dell'aria. Si chiede infine di richiamare nelle schede normative specifiche per ciascun ambito i condizionamenti contenuti nelle schede di ValSAT, eventualmente integrando le considerazioni e le proposte del documento redatto da Hera.
- richiamando la riserva n. 21 relativa allo studio di incidenza, si chiede di modificare i confini dell'ambito AP_3 che si sovrappone parzialmente con la ZPS "Biotopi e ripristini ambientali di Crevalcore" e l'Area di Riequilibrio Ecologico "Vasche ex-zuccherificio" escludendo l'area inclusa nella ZPS e nell'A.R.E non già individuata da strumenti attuativi. Relativamente all'ambito AP_3 (Postrino) si chiede che la Valutazione d'Incidenza del PSC sviluppi in modo più approfondito l'analisi delle prestazioni che i successivi livelli di pianificazione e progettazione dovranno garantire, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del SIC-ZPS. Infine si chiede di integrare l'art. 45 del PSC richiamando le Misure di Conservazione dei SIC e delle ZPS ed esplicitando che ciascun intervento nei Siti della Rete Natura 2000 è comunque soggetto alla procedura della Valutazione di Incidenza.
- si chiede infine di integrare il Rapporto Ambientale con un piano di monitoraggio, che preveda le modalità e i tempi di svolgimento ed individui le responsabilità e la sussistenza delle risorse necessarie per la realizzazione e la gestione del monitoraggio, ai sensi dell'articolo 18 del D. Lgs 4/2008.

La conclusione del procedimento di VAS

Con l'atto di approvazione del PSC, il Comune dovrà illustrare in un apposito elaborato allegato al piano (denominato "dichiarazione di sintesi") in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale (comprensivo di Valutazione d'incidenza) e degli esiti delle consultazioni, dando atto dell'avvenuto recepimento del Parere Motivato della Provincia, ovvero indicando puntualmente le ragioni per le quali si è parzialmente o totalmente disatteso quanto contenuto nel parere motivato stesso.

Si precisa più in generale che, qualora il Comune accolga osservazioni che comportano modifiche sostanziali al piano o non accolga integralmente le riserve provinciali, occorrerà che la Provincia integri il proprio Parere Motivato in sede di intesa, esprimendosi sulle modifiche introdotte con le controdeduzioni.

Il presente Parere Motivato non riguarda la proposta di Variante cartografica al PTCP per la revisione del rango dell'ambito produttivo di Sant'Agata Bolognese da comunale a sovracomunale di sviluppo; pertanto, qualora l'Amministrazione comunale intenda confermare la proposta di Variante, la Provincia integrerà il presente Parere Motivato in sede di Intesa, a fronte delle integrazioni richieste alla riserva n. 22.

La Responsabile
U.O. Pianificazione Urbanistica
(Elettra Malossi)

Il Dirigente
del Servizio Urbanistica
e Attuazione del PTCP
(Ing. Giuseppe Petrucci)